SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 12 febbraio 2003 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ministero delle attività produttive

DECRETO 31 dicembre 2002.

Elenco riepilogativo, aggiornato dalla Commissione europea nel mese di marzo 2002, di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, concernente l'attuazione della direttiva 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione.

03A00264

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 gennaio 2003, n. **20.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN
PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun (di seguito denominati Parti contraenti)

Desiderando sviluppare la cooperazione economica fra i due Stati ed a tal fine creare condizioni favorevoli per gli investimenti degli investitori italiani in Camerun e camerunesi in Italia, hanno convenuto le seguenti disposizioni :

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine <<investimento >> indica, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, gli averi di qualsiasi natura investiti prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformità alla legislazione di quest'ultima Parte ed in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili , nonché ogni altro diritto reale come ipoteche, usufrutti, cauzioni e diritti analoghi;

b) azioni ed altre forme di partecipazione diretta o indiretta, anche minoritaria, a società istituite sul territorio di una delle Parti;

c) crediti monetari ed ogni altro titolo di credito, obbligazioni, titoli di Stato e di enti pubblici, crediti relativi ad ogni prestazione e ogni altro diritto avente valore economico;

d) diritti di proprietà intellettuale e/o industriale come diritti d'autore, brevetti d'inventori, licenze, progettazioni o modelli industriali, marchi commerciali o di servizio, denominazioni commerciali, know-how, avviamento commerciale e tutti i diritti affini riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte contraente;

e) concessioni in conformità alle leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione e sfruttamento di risorse

naturali, nonché ogni altro diritto conferito dalla legge e dai regolamenti, mediante contratti privati o pubblici o per decisione delle autorità competenti.

f) redditi di ogni investimento ed i redditi da capitale;

g) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Una modifica della forma dell'investimento non pregiudica la sua qualifica d'investimento.

2. Per <<investitore>> s'intende :

a) per ciascuna Parte contraente, le persone fisiche che ne hanno la cittadinanza;

b) ogni ente economico o persona giuridica istituita secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente, avente sede sul suo territorio, oppure ogni ente economico o persona giuridica controllata direttamente o indirettamente dai cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente e istituita in conformità alla legislazione di quest'ultima;

3. Per <<persona fisica>> s'intende, con riferimento a ciascuna Parte contraente, una persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di detto Stato.

4. Per << persona giuridica >> s'intende qualsiasi ente avente sede nel territorio di una delle Parti contraenti e da quest'ultima riconosciuto, come Istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Per << redditi>> s'intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compreso, in particolare ma non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, redditi da capitale, canoni, royalties, diritti di gestione, compensi per assistenza o servizi tecnici ed ogni altro emolumento, a prescindere dalla forma, monetaria o in natura, in cui il reddito é pagato.

6. Per << territorio>> s'intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro le frontiere terrestri, anche le <<zone marittime >>. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranità o vi esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per <<Accordo d'investimento >> s'intende un accordo fra una Parte (o sue agenzie o rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento.

8. Per << trattamento non discriminatorio > s'intende un trattamento almeno altrettanto favorevole del migliore nella fascia fra il trattamento nazionale ed il trattamento della nazione più favorita.

9. Per << diritto d'accesso>> s'intende il diritto di essere ammessi ad effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 2

Promozione, autorizzazione

1. Ciascuna Parte contraente favorirà la promozione degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente , nonché la realizzazione di tali investimenti in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti.

2. Gli investitori di una Parte contraente avranno diritto di accesso alle attività d'investimento sul territorio dell'altra Parte contraente , a condizioni altrettanto favorevoli di quelle concesse secondo l'articolo 3.

3. Quando una Parte contraente ha autorizzato, e lasciato che un investimento di un investitore dell'altra Parte contraente sia effettuato sul suo territorio essa concederà, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, le autorizzazioni necessarie relative a tale investimento, comprese quelle relative al reclutamento del personale direttivo o tecnico, a prescindere dalla loro cittadinanza.

4. Ciascuna Parte istituirà e manterrà sul suo territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, compreso l'espletamento in buona fede di tutti gli impegni da essa assunti nei confronti di ciascun investitore.

ARTICOLO 3

Protezione, trattamento

1. Ciascuna Parte contraente garantirà piena protezione e sicurezza sul suo territorio agli investimenti effettuati in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti da investitori dell'altra Parte contraente e non intralcerà con misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, l'incremento , la vendita o la liquidazione di tali investimenti.

2. Ciascuna Parte contraente assicurerà un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente. Tale trattamento non sarà meno favorevole di quello riservato da ciascuna Parte contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dai propri cittadini o dagli investitori di qualsiasi Stato terzo, se quest'ultimo trattamento è più favorevole.

3. Qualsiasi modifica della forma in cui l'attivo è stato investito o rinvestito, non pregiudica la qualifica d'investimento e la protezione alla quale tali investimenti hanno diritto .

4. Il trattamento di nazione più favorita non si applica ai privilegi derivanti dall'appartenenza presente o futura di ciascuna Parte contraente ad una unione economica e/o monetaria , doganale, ad una zona di libero scambio , un mercato comune o ad ogni altra forma di organizzazione economica o regionale, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri .

Tale trattamento non si applica né ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accorderà agli investitori di uno Stato terzo sulla base di un accordo volto ad evitare la doppia imposizione fiscale, ne ad altri accordi reciproci relativi alle tasse.

5. Gli investimenti di cui al presente Accorso non saranno oggetto di alcuna misura che limita a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento che vi sono inerenti, quando ciò non sia specificatamente previsto dalla legislazione nazionale, da regolamenti o da sentenze promulgate dalle Corti o dai Tribunali competenti.

ARTICOLO 4

Trasferimenti

1.. Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti ad opera di investitori dell'altra Parte contraente accorda a tale investitori il libero trasferimento :

a) di interessi, dividendi, benefici, compensi per assistenza e servizi tecnici o altri redditi correnti degli investimenti;

b) dei canoni derivanti dai diritti incorporei designati al paragrafo 1;

c) di somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente stipulati ed al pagamento dei relativi interessi;

d) del prodotto della cessione o della liquidazione totale o parziale dell'investimento, compreso il plusvalore del capitale investito;

e) delle indennità previste all'articolo 5;

f) di capitali e quote addizionali di capitali, compresi i redditi rinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;

g) di salari ed altri compensi spettanti ai cittadini di una Parte contraente autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento.

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che sono stati autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento approvato, sono altresì autorizzati a trasferire le loro retribuzioni nel paese d'origine.

2. I trasferimenti saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un termine di sei mesi, a condizione che nel frattempo siano stati assolti gli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio in corso, applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, eccettuate le disposizioni dell'Articolo 5 sul tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

3. Gli obblighi fiscali di cui al capoverso precedente s'intendono assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legge della Parte contraente sul cui territorio l'investimento è stato effettuato.

ARTICOLO 5

Espropriazione e indennizzo

1.Nessuna delle Parti Contraenti adotterà, direttamente o indirettamente, misure di espropriazione di nazionalizzazione o altre della stessa natura ed aventi il medesimo effetto, contro gli investimenti degli investitori dell'altra parte contraente, se non per motivi di pubblico interesse debitamente stabiliti secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti, che non siano discriminatori e siano accompagnati da clausole che prevedono un'indennità equa, giusta ed effettiva.

2. L'indennità menzionata al paragrafo 1 di cui sopra sarà equivalente al valore reale dell'investimento sul mercato, immediatamente prima che la decisione di nazionalizzazione o di espropriazione sia annunciata o resa pubblica.

In mancanza di accordo fra la Parte contraente di accoglienza e l'investitore, l'indennità sarà calcolata in base a parametri internazionali. Essa sarà calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione sono state annunciate o rese pubbliche, e comprenderà gli interessi calcolati sulla base degli Standard LIBOR a partire dalla data di nazionalizzazione o espropriazione fino alla data del pagamento.

L'indennizzo, una volta determinato sarà pagato senza indugio ed in ogni caso entro un termine di sei mesi e l'autorizzazione per il suo trasferimento all'estero, se necessario, sarà sollecitamente concessa.

3. Se l'oggetto dell'espropriazione è una società a capitale estero istituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da pagare all'investitore dell'altra

Parte contraente sarà calcolata tenendo conto della quota dell'investitore in detta società, come indicato nei documenti istitutivi di tale società.

4. Un cittadino o una società di una delle Parti contraenti che allega che il suo investimento è stato espropriato in tutto o in parte, ha diritto ad un esame immediato ad opera delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'espropriazione è avvenuta e, in caso affermativo, se tale espropriazione ed ogni risarcimento relativo sono conformi ai principi del diritto internazionale e decidere tutte le altre questioni connesse.

5. Se, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non è stato utilizzato ai fini previsti in tutto o in parte, il proprietario o gli aventi causa hanno diritto di riacquistare il bene al prezzo del risarcimento calcolato secondo il dispositivo dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.

6. Agli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti hanno subito perdite a causa di guerre o di ogni altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale o rivolta sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima Parte offrirà un trattamento giusto ed equo in conformità all'Articolo 3, paragrafo (2) del presente Accordo. In ogni caso essi avrebbero diritto ad un risarcimento.

ARTICOLO 6

Surroga

1. Previo esame caso per caso, ciascuna Parte contraente può concedere una garanzia assicurativa, nella misura in cui la sua legislazione lo prevede, ad investimenti effettuati dai suoi investitori sul territorio dell'altra Parte.

2. Se una delle Parti contraenti, in forza di una garanzia fornita per un investimento realizzato sul territorio dell'altra Parte, effettua dei pagamenti ad uno dei suoi investitori interessati, quest'ultima Parte riconosce che la prima Parte è surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato.

Tuttavia i diritti in tal modo ottenuti non devono eccedere quelli dell'investitore e la surroga lascia intatti tutti i diritti che quest'ultima Parte ha sull'investitore.

Il trasferimento delle somme risultanti dalla suddetta surroga è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 4.

ARTICOLO 7

Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti

1. Ogni controversia concernente gli investimenti fra una delle Parti contraenti ed un investitore dell'altra Parte contraente sarà, per quanto possibile, risolta amichevolmente fra le Parti alla controversia.

2. Se la controversia non ha potuto essere risolta entro sei mesi a decorrere dal momento in cui è stata intentata da una delle parti alla controversia, essa potrà essere risolta a scelta dell'investitore mediante una delle seguenti procedure:

a) da un ricorso dell'investitore presso le autorità amministrative competenti della Parte contraente sul cui territorio l'investimento è realizzato;

b) da un'azione legale dell'investitore presso i tribunali competenti della Parte contraente sul cui territorio l'investimento è realizzato;

c) dinanzi un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). La Parte contraente s'impegna ad accettare il rinvio a tale arbitrato;

d) presso il Centro internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per l'attuazione delle procedure di arbitrato di cui nella Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti fra gli Stati ed i cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti contraenti vi abbiano aderito;

e) dinanzi ad un tribunale ad hoc il quale , in mancanza di altre intese fra le parti alla controversia, sarà istituito in conformità alle regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI).

3. Per quanto concerne le controversie relative all'ammontare dell'indennità da corrispondere secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, esse potranno essere sottoposti alle procedure previste ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.

4. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già avviati finché le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza di altro tribunale entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa del diritto internazionale od interno applicabile nella fattispecie.

5. La Parte contraente che è parte ad una controversia non può in alcun momento, durante la procedura concernente le controversie relative agli investimenti, invocare a sua difesa la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ricevuto, in forza di un contratto di assicurazione, un'indennità che copre in tutto o in parte i danni o le perdite subite.

ARTICOLO 8

Regolamento delle controversie fra le Parti contraenti

1. Le controversie fra le Parti contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte per via diplomatica.

2. Se entro un termine di sei (6) mesi a decorrere dall'instaurazione di una controversia fra di loro, le Parti contraenti non sono addivenute ad un accordo la controversia sarà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale formato da tre membri. Ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro ed i due arbitri sceglieranno quale Presidente un cittadino di uno Stato terzo.

3. Qualora una delle Parti contraenti non abbia designato un arbitro e non abbia accolto l'invito dell'altra Parte contraente a procedere a tale nomina entro un termine di due (2) mesi, l'arbitro sarà nominato, a richiesta di tale Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

4. Se i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del Presidente entro un termine di due (2) mesi dopo la loro nomina, quest'ultimo sarà designato, a richiesta di una delle Parti contraenti , dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia;

5. Se, nei casi specificati nei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia é impossibilitato ad esercitare la sua funzione o se è cittadino di una delle Parti contraenti, la nomina sarà effettuata dal Vice-Presidente; se quest'ultimo ha un impedimento o é cittadino di una delle Parti contraenti, la nomina sarà effettuata dal membro della Corte più anziano che non é cittadino di una delle Parti contraenti.

6. Oltre alle stipulazioni dei paragrafi (1), (2), (3), (4) e (5) del presente Articolo, il Tribunale stabilirà la propria procedura.

7. Ciascuna Parte contraente sosterrà le spese per l'arbitro che ha nominato e quelle per la sua rappresentanza nelle procedure arbitrali. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle Parti contraenti in misura uguale.

8. Le decisioni del Tribunale sono definitive e vincolanti nei confronti di ciascuna Parte contraente.

ARTICOLO 9

Investimenti precedenti all'Accordo

Il presente Accordo si applicherà altresì agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti dagli investitori dell'altra Parte contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia il presente Accordo non si applicherà alle controversie sopravvenute anteriormente alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10

Accordi particolari

1. Gli investimenti che sono stati oggetto di un particolare impegno di una delle Parti contraenti riguardo agli investitori dell'altra Parte contraente sono disciplinati , fatte salve le norme del presente Accordo, dai termini di tale impegno particolare qualora quest'ultimo contenga disposizioni più favorevoli di quelle previste dal presente Accordo.

2. Se una questione è disciplinata sia dal presente Accordo sia da un altro Accordo internazionale al quale le due Parti contraenti hanno aderito, o è diversamente disciplinata da norme del diritto internazionale generale, le Parti contraenti ed i loro investitori beneficeranno delle disposizioni più favorevoli per il loro caso.

3. Se per effetto di leggi o regolamenti, di altre disposizioni o contratti specifici, di autorizzazioni o accordi in materia d'investimento, la regolamentazione adottata da una Parte contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte contraente sarebbe più favorevole di quella prevista dal presente Accordo, sarà applicato il trattamento più favorevole.

4. Se, successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, le leggi, i regolamenti, le norme o le misure di politica economica che sono in vigore direttamente o indirettamente per gli investitori, devono essere oggetto di modifiche, sarà messo in opera lo stesso trattamento applicabile di quello in vigore nel momento in cui l'investimento è stato effettuato.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore - Denuncia – Durata

Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'espletamento delle sue procedure interne ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo, che avrà effetto un mese dopo il giorno di ricevimento dell'ultima notifica.

Il presente Accordo è concluso per un periodo di dieci anni; esso rimarrà in vigore dopo questo termine a meno che una delle due Parti non lo denunci per via diplomatica con un preavviso di un anno.

Allo scadere del periodo di validità del presente Accordo, gli investimenti effettuati durante la vigenza continueranno a beneficiare della protezione delle sue norme per un periodo supplementare di cinque anni.

ARTICOLO 12

Attuazione di altri regolamenti

Le modalità di applicazione di alcuni articoli del presente Accordo sono oggetto di un Protocollo che ne è parte integrante.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo ed il suo annesso.

Fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999, in tre esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, francese ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica del Camerun

Justin NDIORO

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

All'atto della firma del presente accordo fra il Governo della Repubblica Italiano ed il Governo della Repubblica del Camerun sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti contraenti hanno altresì convenuto delle seguenti clausole che saranno considerate parte integrante dell'Accordo:

1. Per quanto concerne l'articolo 2

a) Tutte le attività relative all'acquisto, alla vendita ed al trasporto di materie prime e di materie ausiliari, di energia e di combustibili nonché di mezzi di produzione e di sfruttamento di ogni tipo, devono beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle attività collegate agli investimenti realizzati dagli investitori di uno Stato terzo. Il normale funzionamento di tali attività non dovrà essere in alcun modo ostacolato, a condizione che sia conforme alla legislazione ed ai regolamenti del paese di accoglienza, nel rispetto delle norme del presente Accordo.

b) I cittadini autorizzati a lavorare sul territorio e nelle zone marittime di una delle Parti contraenti devono poter beneficiare di concrete ed adeguate agevolazioni per l'esercizio delle loro attività professionali.

c) Le Parti contraenti esamineranno con benevolenza, nell'ambito della loro legislazione interna, le richieste di entrata e di autorizzazione di soggiorno, di permessi di lavoro e di circolazione presentate da cittadini di una Parte contraente a titolo di un investimento sul territorio dell'altra Parte.

2. Per quanto concerne l'articolo 5:

Per quanto concerne le indennità previste all'articolo 5, il loro importo corrisponderà al valore reale degli investimenti in oggetto.

3. Per quanto concerne l'articolo 8:

La procedura arbitrale di cui ai paragrafi 2,3, 4, 7 e 8 è la seguente:

a) Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri. Ciascuna delle due Parti sceglie un arbitro. I due arbitri nomineranno di comune accordo un terzo arbitro di nazionalità diversa da quelle degli arbitri nominati dalle Parti, e che deve essere cittadino di uno Stato

che mantiene relazioni diplomatiche con ciascuna delle Parti contraenti al presente Accordo Tutti i membri del Tribunale devono essere nominati entro tre mesi a decorrere dalla nomina del primo arbitro.

b) Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, o se i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro i termini menzionati al paragrafo precedente, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di procedere alle nomine mancanti.

L'arbitrato avverrà in conformità alla legge della Parte sul cui territorio o nelle cui zone marittime l'investimento è effettuato, ed in conformità alle norme del presente Accordo.

La sua procedura è regolata dal regolamento arbitrale della CNUDCI. La sentenza del tribunale sarà motivata. Le sue decisioni saranno obbligatorie per entrambe le Parti. Il Tribunale può interpretare la sua sentenza a richiesta dell'una o dell'altra Parte.

Ciascuna Parte contraente sosterrà le spese per l'arbitro che ha nominato e le proprie spese durante l'arbitrato. Le spese del Presidente del Tribunale e le altre spese saranno divise fra le due Parti in misura uguale.

Il riconoscimento e l'attuazione della decisione arbitrale sul territorio delle Parti contraenti saranno regolate dalle loro rispettive legislazioni nazionali, in conformità alle Convenzioni internazionali di cui sono Parti.

Fatto a Yaoundé, il 29 giugno 1999, in tre esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, francese ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica del Camerun

Justin NDIORO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1462):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri, *ad interim*, Berlusconi, il 4 giugno 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 settembre 2002 e il 1° ottobre 2002.

Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 2002 (atto n. 1462/*A* - relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 10 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3256):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 ottobre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 22 ottobre 2002 e il 28 novembre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

03G0033

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2002, n. 310.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 45 che ha istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) la Segreteria tecnica del Ministro;

d) l'Ufficio legislativo;

e) il Servizio di controllo interno;

f) l'Ufficio stampa;

g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 2, la lettera: «*e)*» è sostituita dalla seguente: «*f)*».

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)*. — *1*. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attività di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.

3. La Segreteria del Ministro è composta dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico all'attività istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a momenti di approfondimento scientifico.

5. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresì, allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero e cura, inoltre, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale, l'organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, i rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato.

6. L'ufficio stampa svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, tra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

7. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato curano la corrispondenza del Sottosegretario ed i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati, nonché ogni altro compito da questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.».

4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 1, le parole: «lettere *d)* ed *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *e)* e *g)*».

5. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 3, dopo le parole: «dal Capo della Segreteria del Ministro,» sono inserite le seguenti: «dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro,».

6. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Capo dell'Ufficio legislativo si avvale di un Vice Capo dell'Ufficio con funzioni vicarie.».

7. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 4, dopo le parole: «Il Capo della Segreteria particolare» sono inserite le seguenti: «, il responsabile della Segreteria tecnica».

8. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «per il capo dell'ufficio legislativo» sono inserite le seguenti: «, per il responsabile della Segreteria tecnica».

9. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è compensato considerando indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 25

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2001, n. 167.

Note al preambolo:

— Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione è il seguente:

«Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato».

— Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

— Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1999 n. 193.

— Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 45 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni.)*. — 1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'art. 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.

4. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. [Sono altresì trasferiti al Ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni de lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)].».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2001, n. 114, S.O.

— Per il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, si veda la nota al titolo.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Uffici di diretta collaborazione)*. — *1. Sono Uffici di diretta collaborazione con il Ministro:*

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) la Segreteria tecnica del Ministro;

d) l'Ufficio legislativo;

e) il Servizio di controllo interno;

f) l'Ufficio stampa;

g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. I titolari degli uffici di cui al comma 1, lettere da *a)* ad *f)* sono nominati dal Ministro con proprio decreto.

3. La Segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa e riferisce al Ministro.

4. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dal comma 3, coordina l'attività degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità.».

— Il testo dell'art. 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 5 *(Personale degli uffici di diretta collaborazione).* — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, comma 1, *lettere* e) e g), è stabilito complessivamente in cento unità. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché collaboratori estranei alla pubblica amministrazione in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti, da assumere previo provvedimento motivato con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui numero non può superare il venti per cento del contingente sopraindicato.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, sono individuati, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a otto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'art. 5, commi 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, *dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro,* dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti del ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

4. L'attribuzione degli incarichi ad esperti e consulenti estranei all'amministrazione, di cui al primo comma, è subordinata alla carenza o all'indisponibilità delle necessarie professionalità interne ed è disposta previa verifica di adeguata competenza, desumibile da specifici e analitici requisiti culturali e professionali, coerenti all'incarico da conferire.».

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 6 *(Responsabili degli uffici di diretta collaborazione).*— 1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. *Il Capo dell'Ufficio legislativo si avvale di un Vice capo dell'ufficio con funzioni vicarie.*

3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione iscritti nell'albo dei giornalisti, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, iscritte nel medesimo albo ed in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica. Ai fini della costituzione dell'ufficio stampa si applica la legge 7 giugno 2000, n 150.

4. Il Capo della Segreteria particolare, *il responsabile della Segreteria tecnica* ed il Segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.

5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo. I capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i segretari particolari sono nominati su designazione dei Sottosegretari interessati. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale, a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte. Per i dipendenti pubblici rientranti fra le categorie di cui al secondo comma si provvede in armonia con i regolamenti dell'amministrazione di appartenenza.».

— Il testo dell'art. 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 *(Trattamento economico).* — 1. Al Capo di Gabinetto e al capo dell'Ufficio legislativo spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

b) per il Capo dell'ufficio legislativo, *per il responsabile della Segreteria tecnica* e per il responsabile del servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in aggiunta al trattamento economico in godimento, è corrisposto un emolumento

accessorio fino alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai Capi dei dipartimenti del Ministero ed ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero

2. Al Capo della Segreteria particolare ed al Segretario particolare del Ministro, ai capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Ai capi degli uffici di cui al presente comma, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in aggiunta al trattamento economico in godimento è corrisposto un emolumento accessorio fino alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione.

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, sentite le organizzazioni sindacali e in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993 di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione. Tale trattamento, consistente in un emolumento da corrispondere mensilmente, è sostitutivo degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per l'incentivazione alla produttività e per la qualità della prestazione individuale. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.».

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 11 *(Norme transitorie e finali).* — 1. Gli incarichi di funzione di livello dirigenziale previsti dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 5, comma 2, non comportano aumento dell'attuale dotazione organica del Ministero.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa.

2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui all'art. 7, commi 1 e 2, è compensato considerando indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.».

03G0034

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2003.

Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 11, comma 2, secondo periodo, ultima parte, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista l'intesa con i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le attività costituenti il programma delle iniziative di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le forme organizzative, nonché le modalità di finanziamento a valere sul fondo di cui alla predetta disposizione.

Art. 2.

Contenuto del programma

1. Rientrano nel programma di cui all'art. 1 le seguenti attività:

a) compilazione del testo delle leggi statali e degli altri atti normativi emanati dallo Stato, quale risultante dalle modifiche e abrogazioni espresse;

b) messa a disposizione gratuita, con strumenti informatici e telematici, dei testi di cui alla lettera *a)*, e delle relazioni afferenti al singolo atto normativo;

c) classificazione della normativa vigente di cui alla lettera *a)* secondo parametri per favorire la ricerca per via informatica e telematica, nonché predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite fra disposizioni;

d) studio ed applicazione di strumenti e procedure di ricerca raffinata della normativa vigente, nonché di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attività di riordino normativo;

e) realizzazione di appositi portali e siti Internet, corredati da idonei motori di ricerca, ai fini delle attività di cui alle lettere precedenti.

2. Le attività incluse nel programma sono definite in coordinamento con le iniziative già avviate nel campo della informatizzazione della documentazione giuridica pubblica, in particolare dalla Corte costituzionale, dalla Corte suprema di cassazione, dalla Magistratura amministrativa e contabile, dal Ministero della giustizia, dall'Istituto Poligrafico e Zecca della Stato, dall'AIPA, dalle regioni e dalle province autonome.

3. Con protocolli di intesa, approvati dal Comitato guida di cui all'art. 4, stipulati tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le regioni, si stabiliscono modalità e termini di partecipazione delle regioni al programma ovvero di coordinamento delle iniziative di competenza.

4. In conformità alle determinazioni e valutazioni espresse dal citato comitato guida, la Presidenza del Consiglio dei Ministri approva i progetti ammessi al finanziamento e può, altresì, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati che intendono finanziare con proprie risorse attività previste nel programma o che intendono attuare direttamente con proprie risorse progetti o parti di essi, rientranti nel programma medesimo.

Art. 3.

Attuazione del programma

1. Il programma è realizzato mediante progetti proposti dagli organi costituzionali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché da soggetti privati o anche da soggetti appositamente costituitisi in collaborazione tra enti pubblici e privati.

Art. 4.

Comitato guida

1. È costituito un Comitato guida, formato dai segretari generali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da loro delegati.

2. Il Comitato guida procede d'intesa sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, a:

a) determinare gli indirizzi generali per l'attuazione del programma;

b) definire gli obiettivi e la cadenza temporale per la realizzazione del programma di cui all'art. 2;

c) definire i requisiti di ammissione al programma dei progetti di cui all'art. 3;

d) definire le modalità e i termini per la redazione e la presentazione di progetti di implementazione del programma;

e) valutare la conformità agli obiettivi del programma dei progetti ammissibili a finanziamento da parte del fondo;

f) verificare lo stato di attuazione del programma e riferirne ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri con cadenza almeno annuale.

3. L'attività preparatoria delle determinazioni del Comitato guida è curata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite un gruppo di lavoro operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituito da personale designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. I compiti di esecuzione del programma sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

4. Il Comitato guida può procedere, anche tramite il gruppo di lavoro, a consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati al tema della conoscibilità della normazione.

Art. 5.

Modificazioni al presente decreto

1. Eventuali modificazioni al presente decreto sono disposte con la forma e nel rispetto della procedura stabilite dall'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Roma, 24 gennaio 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

03A01522

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2003.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, terza annualità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, riducendolo a lire 2.400 miliardi, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* suindicate;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il decreto ministeriale n. 475971 del 22 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 031818 del 21 gennaio 2000, con cui, per le finalità del citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1999, si è provveduto all'emissione della prima annualità dei titoli di Stato previsti dalla citata normativa, assegnando certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2007 per l'importo di euro 513.553.000 (pari a lire 994.377.267.310);

Visti i decreti ministeriali n. 012649 del 12 dicembre 2001, n. 19773 dell'8 gennaio 2003 e n. 19778 dell'8 gennaio 2003, con cui si è provveduto all'emissione dei titoli relativi alla seconda annualità di cui alla citata normativa, assegnando certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2008, rispettivamente, per gli importi di euro 206.081.000, di euro 70.596.000 e di euro 125.246.000 (e quindi per complessivi euro 401.923.000);

Viste le lettere n. 2002/210877 del 4 novembre 2002 e n. 2002/225984 del 20 novembre 2002 con le quali l'Agenzia delle entrate ha trasmesso, fra l'altro, un apposito elenco, riguardante, per la terza delle suddette annualità, i nominativi degli aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilità, ai quali dovranno essere

assegnati titoli di Stato per complessivi 321.890.000 euro, tenuto conto dell'importo di 87.646,70 euro derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, un'emissione di certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di complessivi 321.890.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di euro 321.802.353,30 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di euro 87.646,70;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è disposta un'emissione, relativa alla terza delle annualità previste dalla citata normativa, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 321.890.000 euro, da assegnare ai soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 2002;

scadenza: 1° luglio 2009;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di seguito indicate.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito emessi con il presente decreto, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per la semestralità dal 1° gennaio al 1° luglio successivo e alla fine del mese di giugno per la semestralità dal 1° luglio al 1° gennaio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se *pro quota*;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, i tassi d'interesse lordi, relativi alle prime due semestralità, sono pari al:

1,70% per la prima semestralità, con decorrenza 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2002;

1,85% per la seconda semestralità, con decorrenza 1° luglio 2002 e scadenza 1° gennaio 2003.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle semestralità successive alla seconda verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto.

Qualora l'importo dovuto agli aventi diritto non consenta l'assegnazione per pari capitale nominale, l'importo stesso verrà arrotondato per eccesso ai 1.000 euro superiori e, tenuto conto di tale arrotondamento, si procederà all'assegnazione dei certificati stessi; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare

dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovrà essere versato dai soggetti assegnatari in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse.

Il versamento dovrà essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia contestualmente all'assegnazione dei certificati effettuata con le modalità di cui al successivo art. 3.

La Banca d'Italia, a sua volta, provvederà a riversare sulla sezione di Tesoreria provinciale di Roma le suddette somme introitate.

La sezione di Tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4.

Art. 3.

L'importo minimo assegnabile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei certificati è rappresentato da iscrizioni contabili; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli aventi diritto verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli presso la predetta società, intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° luglio 2002 e l'ultima il 1° luglio 2009. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alla semestralità scaduta.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo dei certificati pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il rapporto di conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2009, tenendo conto delle disposizioni dei citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997, nonché del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 7.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 27 novembre 1998.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO 3
Al D.M. 19783 dell'8 gennaio 2003

PROG. 1 — COD.ABI 01010 — DENOMINAZIONE Banco di Napoli S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Caserta	ESABAN S.p.A.	07843060638	1.587.319,75	1.588.000	680,25
2	Napoli	ESABAN S.p.A.	07843060638	7.018.024,70	7.019.000	975,30
3	Taranto B	SO.G.E.T. S.p.A.	00274230945	999.520,88	1.000.000	479,12
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		9.604.865,33	9.607.000	2.134,67

PROG. 2 — COD.ABI 01015 — DENOMINAZIONE Banco di Sardegna S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Nuoro	SO.GE.T. S.p.A.	00657270914	25.669,33	26.000	330,67
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		25.669,33	26.000	330,67

PROG. 3 — COD.ABI 01020 — DENOMINAZIONE Banco di Sicilia S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Agrigento	SOGESI	03252860824	11.671,03	12.000	328,97
2	Caltanissetta	SOGESI	03252860824	1.151,70	2.000	848,30
3	Catania	SOGESI	03252860824	2.908,97	3.000	91,03
4	Enna	SOGESI	03252860824	51,19	1.000	948,81
5	Messina	SOGESI	03252860824	7.558,11	8.000	441,89
6	Palermo	SOGESI	03252860824	3.084,39	4.000	915,61
7	Ragusa	SOGESI	03252860824	3.695,37	4.000	304,63
8	Siracusa	SOGESI	03252860824	1,39	1.000	998,61
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		30.122,15	35.000	4.877,85

PROG. 4 — COD.ABI 01025 — DENOMINAZIONE SAN PAOLO IMI S.P.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Cremona	B. Prov.le Lombarda ora S.Paolo IMI S.p.A.	06210280019	179,71	1.000	820,29
2	Bergamo	S. PAOLO IMI S.p.A.	06210280019	11.300,04	12.000	699,96
3	Genova	San Paolo Riscossioni Genova S.p.A.	02719580108	7.478.743,40	7.479.000	256,60
4	Firenze B	San Paolo Riscossioni S.p.A.	04959480155	117.764,52	118.000	235,48
5	Prato	San Paolo Riscossioni S.p.A.	04959480155	496.176,78	497.000	823,22
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		8.104.164,45	8.107.000	2.835,55

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
5	01030	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Lecce A	M.P.S. S.p.A.	00884060526	6.959,47	7.000	40,53
2	Cagliari A	M.P.S. S.p.A.	00884060526	108.508,44	109.000	491,56
3	Perugia	M.P.S. S.p.A.	00884060526	154.678,96	155.000	321,04
4	L' Aquila	GERIT S.p.A.	00410080584	1.478.823,36	1.479.000	176,64
5	Agrigento	M.P.SERIT S.p.A.	00833920150	305.179,89	306.000	820,11
6	Caltanissetta	M.P.SERIT S.p.A.	00833920150	340.071,80	341.000	928,20
7	Catania	M.P.SERIT S.p.A.	00833920150	1.438.302,59	1.439.000	697,41
8	Enna	M.P.SERIT S.p.A.	00833920150	50.315,41	51.000	684,59
9	Messina	M.P.SERIT S.p.A.	00833920150	756.141,77	757.000	858,23
10	Palermo	M.P.SERIT S.p.A.	00833920150	1.733.987,14	1.734.000	12,86
11	Ragusa	M.P.SERIT S.p.A.	00833920150	1.123,75	2.000	876,25
12	Siracusa	M.P.SERIT S.p.A.	00833920150	210.653,70	211.000	346,30
13	Trapani	M.P.SERIT S.p.A.	00833920150	136.173,79	137.000	826,21
14	Grosseto	M.P.S. S.p.A.	00884060526	2.613.565,76	2.614.000	434,24
15	Latina	M.P.S. S.p.A.	00884060526	7.742.722,76	7.743.000	277,24
16	Livorno	M.P.S. S.p.A.	00884060526	8.794.824,00	8.795.000	176,00
17	Pisa	M.P.S. S.p.A.	00884060526	7.659.809,56	7.660.000	190,44
18	Roma	M.P.S. S.p.A.	00884060526	85.626.061,92	85.627.000	938,08
19	Siena	M.P.S. S.p.A.	00884060526	1.773.115,34	1.774.000	884,66
20	Pescara	M.P.SERIT S.p.A.	00833920150	2.120.194,85	2.121.000	805,15
21	Teramo	M.P.SERIT S.p.A.	00833920150	223.359,05	224.000	640,95
22	Perugia	SO.RI.T. S.p.A.	01752500544	1.064.263,05	1.065.000	736,95
23	Livorno	Soc.Coop.Esatt.Cons.	00125400499	145.657,95	146.000	342,05
24	Perugia	Società d'Esazione S.p.A. in liquidazione	00146280516	114,86	1.000	885,14
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		124.484.609,17	124.498.000	13.390,83

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
6	03002	BANCA DI ROMA S.P.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Salerno A	Banca di Roma S.p.A.	00644990582	430.671,46	431.000	328,54
2	Frosinone	Banca di Roma S.p.A.	00644990582	4.805.733,79	4.806.000	266,21
3	Roma B	Banca di Roma S.p.A.	00644990582	500.217,45	501.000	782,55
4	NapoliA	CORIT S.p.A.	05675220635	7.338,39	8.000	661,61
5	Comune di Napoli	Esattoria di Napoli	01734170580	235,59	1.000	764,41
6	Latina	SPAGET S.p.A.	00992061003	509.152,92	510.000	847,08
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		6.253.349,60	6.257.000	3.650,40

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
7	05428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Campobasso	S.R.T. S.p.A.	00287860944	793.575,11	794.000	424,89
2	Isernia	S.R.T. S.p.A.	00287860944	422.369,11	423.000	630,89
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.215.944,22	1.217.000	1.055,78

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
8	03049	BANCA ARDITI GALATI

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Avellino	GEI S.p.A.	00258260645	1.582.517,19	1.583.000	482,81
2	Avellino B	GEI S.p.A.	00258260645	275.009,36	276.000	990,64
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.857.526,55	1.859.000	1.473,45

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
9	03067	BANCA CARIME S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Catanzaro	E.TR. S.p.A	12158250154	1.206.396,81	1.207.000	603,19
2	Cosenza	E.TR. S.p.A	12158250154	2.991.410,21	2.992.000	589,79
3	Crotone	E.TR. S.p.A	12158250154	58.360,72	59.000	639,28
4	Reggio Calabria B	E.TR. S.p.A	12158250154	2.081.345,70	2.082.000	654,30
5	Vibo Valentia	E.TR. S.p.A	12158250154	1.472.841,11	1.473.000	158,89
6	Salerno	E.Tr. Esazioni Tributi S.p.A.	12158250154	1.279.062,44	1.280.000	937,56
7	Bari	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	00265180729	7.114.719,63	7.115.000	280,37
8	Brindisi	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	00265180729	2.149.879,67	2.150.000	120,33
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		18.354.016,29	18.358.000	3.983,71

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
10	03069	BANCA INTESA BCI

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Salerno	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	1.586.828,01	1.587.000	171,99
2	Catanzaro	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	330.479,07	331.000	520,93
3	Cosenza	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	2.993.412,04	2.994.000	587,96
4	Crotone	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	10.813,83	11.000	186,17
5	Reggio Calabria B	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	288.713,65	289.000	286,35
6	Vibo Valentia	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	370.650,43	371.000	349,57
7	Alessandria Unico	CARALT S.p.A.	01427280068	2.016.604,16	2.017.000	395,84
8	Cremona	Banca Intesa BCI S.p.A.	00799960158	715,64	1.000	284,36
9	Alessandria ex B	CASET in Liquidazione	01321470062	37.463,11	38.000	536,89
10	Brescia	ESATRI S.p.A.	09816500152	3.880.454,00	3.881.000	546,00
11	Lodi	ESATRI S.p.A.	09816500152	770.488,41	771.000	511,59
12	Milano	ESATRI S.p.A.	09816500152	9.587.845,59	9.588.000	154,41
13	Pavia	ESATRI S.p.A.	09816500152	1.156.077,55	1.157.000	922,45
14	Varese	ESATRI S.p.A.	09816500152	5.583.931,17	5.584.000	68,83
15	Perugia	C. R. di Città di Castello S.p.A.	00147180541	1.241,80	2.000	758,20
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		28.615.718,46	28.622.000	6.281,54

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
11	03111	BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Bergamo	B. LOMBARDA S.p.A.	00285280178	1.035,97	2.000	964,03
2	Cremona	B. LOMBARDA S.p.A.	00285280178	617,66	1.000	382,34
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.653,63	3.000	1.346,37

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
12	03135	UNICREDITO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ravenna	Rolo Banca 1473 S.p.A.	00303060370	7.192,43	8.000	807,57
2	Udine	Rolo Banca 1473 S.p.A.	00303060370	1.821,19	2.000	178,81
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		9.013,62	10.000	986,38

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
13	05024	BANCA AGRICOLA MANTOVANA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Mantova B	BAM Riscossioni S.p.A.	01566660203	3.161.803,59	3.162.000	196,41
2	Piacenza	Banca Agricola Mantovana S.p.a.	00141260206	10.060,49	11.000	939,51
3	Piacenza	PADANA RISC. S.p.A.	01566650204	1.417.527,56	1.418.000	472,44
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		4.589.391,64	4.591.000	1.608,36

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
14	05040	BANCA ANTONIANA POP. VENETA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ferrara B	B. Antoniana Popolare Veneta	02691680280	26.939,66	27.000	60,34
2	Udine	B. Antoniana Popolare Veneta	02691680280	415,15	1.000	584,85
3	Ferrara	B. Antoniana Popolare Veneta	02691680280	292,44	1.000	707,56
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		27.647,25	29.000	1.352,75

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
15	05188	BANCA POP. VERONA - NOVARA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ravenna	B.P.Verona B. S.Geminiano S.Prospero	00275580231	157,74	1.000	842,26
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		157,74	1.000	842,26

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
16	05216	CREDITO VALTELLINESE

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Como	RILENO S.p.A.	01844710135	2.041.643,82	2.042.000	356,18
2	Lecco	RILENO S.p.A.	01844710135	865.047,14	866.000	952,86
3	Sondrio	RIPOVAL S.p.A.	00610780140	266.950,03	267.000	49,97
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		3.173.640,99	3.175.000	1.359,01

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
17	5228	BANCA POPOLARE DI CREMA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Cremona	Banca Popolare Crema	00140810193	26.217,34	27.000	782,66
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		26.217,34	27.000	782,66

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
18	05262	BANCA POPOLARE PUGLIESE

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Lecce B	SO.BA.RI.T. S.p.A.	02340100755	2.588.666,95	2.589.000	333,05
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		2.588.666,95	2.589.000	333,05

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
19	05428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ancona	Ancona Tributi S.p.A.	01119160420	110.611,72	111.000	388,28
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		110.611,72	111.000	388,28

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
20	05332	NUOVA BANCA MEDITERRANEA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Potenza	SEM S.p.A.	00105190763	588.918,63	589.000	81,37
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		588.918,63	589.000	81,37

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
21	05550	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Chieti	SO.GE.T. S.p.A.	00274230945	292.739,13	293.000	260,87
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		292.739,13	293.000	260,87

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
22	05390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Arezzo	G.E.T. S.p.A.	00141940478	1.938.931,36	1.939.000	68,64
2	Pistoia	G.E.T. S.p.A.	00141940478	3.360.761,85	3.361.000	238,15
3	Perugia	GET S.p.A.	00368990511	968,80	1.000	31,20
4	Pisa	G.E.T. S.p.A.	00141940478	37.675,15	38.000	324,85
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		5.338.337,16	5.339.000	662,84

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
23	05398	BANCA POPOLARE DEL MATERANO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Matera	RITRIMAT S.p.A.	00489920777	531.385,95	532.000	614,05
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		531.385,95	532.000	614,05

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
24	05424	BANCA POPOLARE DI BARI

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Foggia B	G.E.CAP. S.p.A.	01666060718	1.880.796,16	1.881.000	203,84
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.880.796,16	1.881.000	203,84

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
25	05428	BANCA POP. BARGAMO - CREDITO VARESINO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Bergamo	B. P.Bergamo	00208220160	2.295,00	3.000	705,00
2	Bergamo	Bergamo Esattorie S.p.A.	03059280176	1.598.565,91	1.599.000	434,09
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.600.860,91	1.602.000	1.139,09

PROG. 30 — COD.ABI 05576 — DENOMINAZIONE BANCA POPOLARE DI SASSARI

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Cagliari	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	01667270928	2.752.530,97	2.753.000	469,03
2	Nuoro	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	01667270928	673.942,10	674.000	57,90
3	Oristano	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	01667270928	104.477,81	105.000	522,19
4	Sassari	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	01667270928	793.778,57	794.000	221,43
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		4.324.729,45	4.326.000	1.270,55

PROG. 31 — COD.ABI 05704 — DENOMINAZIONE BANCA POPOLARE DI SPOLETO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Perugia	B P di Spoleto S.p.A.	01959720549	19.652,30	20.000	347,70
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		19.652,30	20.000	347,70

PROG. 32 — COD.ABI 05728 — DENOMINAZIONE BANCA POPOLARE DI VICENZA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Vicenza	Banca Popolare di Vicenza	00204010243	8.338,15	9.000	661,85
2	Milano	Banca Popolare di Vicenza	00204010243	2.354,87	3.000	645,13
3	Udine	S.F.E.T. S.p.A.	01568000309	1.492.629,19	1.493.000	370,81
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.503.322,21	1.505.000	1.677,79

PROG. 33 — COD.ABI 05748 — DENOMINAZIONE BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	L' Aquila B	SAGET S.p.A.	01206260661	15.569,97	16.000	430,03
2	Chieti	SERIT S.p.A.	01141320687	2.336.710,91	2.337.000	289,09
3	Pescara B	SERIT S.p.A.	01141320687	625.530,12	626.000	469,88
4	Teramo	SERIT SPA	01141320687	5.933,12	6.000	66,88
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		2.983.744,12	2.985.000	1.255,88

PROG. 34 — COD.ABI 06010 — DENOMINAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FORLI'

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Forlì	C.R. Forlì	00182270405	47.722,44	48.000	277,56
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		47.722,44	48.000	277,56

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
35	06030	CASSA DI RISPARMIO LA SPEZIA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	La Spezia	C.R. La Spezia S.p.A.	00057340119	3.445.496,27	3.446.000	503,73
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		3.445.496,27	3.446.000	503,73

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
36	06045	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Bolzano	Alto Adige Riscossioni S.p.A.	00152980215	1.205.757,62	1.206.000	242,38
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.205.757,62	1.206.000	242,38

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
37	06055	BANCA DELLE MARCHE S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Macerata	C.R.Macerata ora Banca delle Marche S.p.A.	01377380421	11.449,57	12.000	550,43
2	Macerata	SE.RI.MA. S.p.A.	01060390430	880.853,09	881.000	146,91
3	Pesaro	SE.RI.T S.p.A.	01134730413	2.164.207,50	2.165.000	792,50
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		3.056.510,16	3.058.000	1.489,84

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
38	06065	CASSA DI RISPARMIO PROV. VITERBO S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Viterbo	S.E.A.L. S.p.A.	01262330564	1.259.608,97	1.260.000	391,03
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.259.608,97	1.260.000	391,03

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
39	06080	CASSA DI RISPARMIO ASCOLI PICENO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ascoli Piceno A	C.di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.	00097670442	1.942,14	2.000	57,86
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.942,14	2.000	57,86

PROG. 40 — COD.ABI 06115 — DENOMINAZIONE: CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ferrara	Cassa Risparmio Cento	01208920387	4.912,29	5.000	87,71
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		4.912,29	5.000	87,71

PROG. 41 — COD.ABI 06120 — DENOMINAZIONE: CASSA DI RISPARMIO DI CESENA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Forlì	C.R. Cesena	02626170407	4.696,80	5.000	303,20
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		4.696,80	5.000	303,20

PROG. 42 — COD.ABI 06150 — DENOMINAZIONE: CASSA RISPARMIO DI FERMO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ascoli Piceno B	C.R. Fermo S.p.A.	00112540448	10.307,25	11.000	692,75
2	Ascoli Piceno	SERIT PICENA S.p.A.	01422510444	1.038.389,85	1.039.000	610,15
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.048.697,10	1.050.000	1.302,90

PROG. 43 — COD.ABI 06155 — DENOMINAZIONE: CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ferrara	CASSA RISP. FERRARA S.p.A.	01208710382	4.083,82	5.000	916,18
2	Ferrara A	CASSA RISP. FERRARA S.p.A.	01208710382	450,01	1.000	549,99
3	Ferrara	SIFER S.p.A.	01128640388	1.052.834,37	1.053.000	165,63
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.057.368,20	1.059.000	1.631,80

PROG. 44 — COD.ABI 06160 — DENOMINAZIONE: CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Firenze	CE.RIT. S.p.A.	05141390482	6.537.884,94	6.538.000	115,06
2	Massa Carrara	CE.RIT. S.p.A.	05141390482	279.882,96	280.000	117,04
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		6.817.767,90	6.818.000	232,10

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
45	06165	CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Perugia	C R Foligno S.p.A.	00152110540	11.743,99	12.000	256,01
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		11.743,99	12.000	256,01

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
46	06200	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Lucca	BIPIELLE RISCOSSIONI S.p.A.	04040991004	252.604,89	253.000	395,11
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		252.604,89	253.000	395,11

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
47	06230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Piacenza A	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	02113530345	64.872,83	65.000	127,17
2	Cremona	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	02113530345	2.758,15	3.000	241,85
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		67.630,98	68.000	369,02

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
48	03135	UNICREDITO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Perugia	B Umbria 1462 S.p.A.	01951700549	21.933,03	22.000	66,97
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		21.933,03	22.000	66,97

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
49	06260	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Pistoia B	So.Ge.T.Es. S.p.A.	00959650474	23.554,65	24.000	445,35
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		23.554,65	24.000	445,35

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
50	06270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ravenna	C.R. Ravenna	01188860397	22.938,29	23.000	61,71
2	Ravenna	SORIT S.p.A.	01099020396	743.311,80	744.000	688,20
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		766.250,09	767.000	749,91

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
51	06280	CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Rieti	C.R. Rieti S.p.A.	00042440578	357.520,77	358.000	479,23
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		357.520,77	358.000	479,23

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
52	06285	CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Rimini	Cassa Risparmio di Rimini S.p.A. CARIM	00205680408	20.014,19	21.000	985,81
2	Rimini	CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	02025910403	1.363.111,37	1.364.000	888,63
3	Forlì	CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	02025910403	343.496,28	344.000	503,72
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		1.726.621,84	1.729.000	2.378,16

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
53	06305	CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Cuneo ex B	G.E.C. S.p.A.	02058400041	495.018,91	496.000	981,09
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		495.018,91	496.000	981,09

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
54	03135	UNICREDITO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Torino ex A	C.R.Torino S.p.A.	00773580014	224.630,56	225.000	369,44
2	AOSTA B	C.R.Torino S.p.A.	00773580014	3.352,75	4.000	647,25
3	ex Esattoria Consorziale di Fossa	Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.	00166910042	972,74	1.000	27,26
4	Mantova	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	1.873.972,73	1.874.000	27,27
5	Modena	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	1.504.388,20	1.505.000	611,80
6	Pordenone	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	409.600,22	410.000	399,78
7	Trieste	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	1.780,65	2.000	219,35
8	Belluno	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	509.808,37	510.000	191,63
9	Treviso	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	2.926.610,84	2.927.000	389,16
10	VDA	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	809.784,40	810.000	215,60
11	Verona	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	3.252.378,28	3.253.000	621,72
12	Vicenza	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	5.548.730,00	5.549.000	270,00
13	Torino Unico	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	15.957.991,50	15.958.000	8,50
14	Trento	UNIRISCOSSIONI S.p.A.	05165540013	2.194.414,66	2.195.000	585,34
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		35.218.415,90	35.223.000	4.584,10

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
55	06340	CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Udine	C.R. di Udine e Pordenone S.p.A.	01752650307	106.251,50	107.000	748,50
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		106.251,50	107.000	748,50

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
56	06345	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Padova	GE.RI.CO S.p.A.	02412680270	3.276.305,87	3.277.000	694,13
2	Rovigo	GE.RI.CO S.p.A.	02412680270	2.549.430,58	2.550.000	569,42
3	Venezia	GE.RI.CO S.p.A.	02412680270	671.326,71	672.000	673,29
4	Bologna	GE.RI.CO S.p.A.	02412680270	8.977.870,21	8.978.000	129,79
5	Gorizia	GE.RI.CO S.p.A.	02412680270	1.823.664,50	1.824.000	335,50
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		17.298.597,87	17.301.000	2.402,13

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
57	03135	UNICREDITO

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Verona	Cariverona S.p.A..cess.esattore	02338580232	3.076,02	4.000	923,98
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		3.076,02	4.000	923,98

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
58	06380	CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Terni	Esattoria Consorziale di Terni	00627710551	18.990,92	19.000	9,08
2	Terni	SE.RI.T. S.p.A.	00553250556	254.958,57	255.000	41,43
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		273.949,49	274.000	50,51

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
59	06906	BANCA REGIONALE EUROPEA

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Cuneo ex A	GE.SE.RI. S.p.A.	02064090042	2.695,13	3.000	304,87
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		2.695,13	3.000	304,87

PROG.	COD.ABI	DENOMINAZIONE
60	06930	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.p.A.

	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Piacenza	Banca Monte Parma S.p.A. ex Sorit	01770430344	344,25	1.000	655,75
2	Parma	Banca Monte Parma S.p.A.	01770430344	65.419,56	66.000	580,44
3	Parma	Esattoria Comunale di Collecchio(Eredi Calzolari Francesco)		4.098,01	5.000	901,99
		BUZZONETTI EMILIANA	BZZ MLN 14L53 I829R	0,00	0	0,00
		CALZOLARI ANNA MARIA	CLZ NMR 54M53 G337L	0,00	0	0,00
		CALZOLARI CARLO	CLZ CRL 44C03 G337O	0,00	0	0,00
		CALZOLARI LUIGI	CLZ LGU 42D10 G337I	0,00	0	0,00
		CALZOLARI PAOLA	CLZ PLA 46E71 G337S	0,00	0	0,00
4	Parma	SEIT PARMA S.p.A.	00989820345	842.649,34	843.000	350,66
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		912.511,16	915.000	2.488,84

TOTALE TITOLI IN EURO	321.890,000
TOTALE ECCEDENZA IN EURO	87.646,70
NUMERO BENEFICIARI	185

03A01433

DECRETO 21 gennaio 2003.

Proroga dell'accettazione delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati dal C.O.N.I.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I. ed emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce, altresì, per le medesime scommesse a totalizzatore che il Ministro dell'economia e delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;

Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, al comma 2, quinto periodo, dispone che fino alla data di entrata in vigore dei decreti previsti nel medesimo comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I.;

Visto l'art. 2 del regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, il quale prevede che l'elenco delle discipline sportive riguardanti le scommesse di cui all'art. 1 del regolamento stesso è emanato con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche, e motociclistiche;

Visto il provvedimento del 4 aprile 2001, emanato sulla base della direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, con il quale il direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato per l'anno 2001 l'accettazione delle stesse scommesse sulle competizioni automobilistiche e di motociclismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 febbraio, 14 marzo e 26 marzo 2002 con i quali è stata disposta, in via d'urgenza, la proroga provvisoria dell'accettazione delle scommesse sugli esiti dei primi tre Gran Premi del Campionato del Mondo di Formula 1;

Visto il decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in data 4 aprile 2002, che ha consentito per l'anno 2002 l'accettazione delle scommesse sulle gare automobilistiche e motociclistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

Considerato il favorevole andamento per l'anno 2002 della raccolta delle scommesse relative a competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I.;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di non interrompere la raccolta delle giocate né il gettito erariale conseguente e gli introiti dei concessionari abilitati all'accettazione delle scommesse in parola;

Decreta:

Art. 1.

È consentita, per l'anno 2003, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sulle competizioni sportive di seguito indicate da parte dei concessionari affidatari della raccolta delle scommesse previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 174 del 1998, nonché da parte di ulteriori concessionari individuati dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278:

a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2003

Il direttore generale: TINO

03A01457

DECRETO 27 gennaio 2003.

Sospensione dell'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro di cui al decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, nei confronti di un assegnatario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, riducendolo a lire 2.400 miliardi, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* suindicate;

Visto il proprio decreto n. 19783 dell'8 gennaio 2003, con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 79 della citata legge n. 342 del 2000, un'emissione, relativa alla terza delle annualità previste dalla predetta normativa, di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 per nominali 321.890.000 euro, da assegnare ai soggetti, aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilità, indicati nell'elenco predisposto dall'Agenzia delle entrate e allegato al decreto medesimo;

Considerato che nel citato elenco risulta indicato, fra gli altri soggetti, la S.E.A.L. S.p.a., codice fiscale n. 01262330564, quale assegnataria di certificati di credito del Tesoro per l'importo di 1.260.000 euro con mandato a favore della Cassa di Risparmio prov. Viterbo, codice ABI 06065;

Vista la nota n. 2003/8614 del 17 gennaio 2003 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso copia di un provvedimento di fermo amministrativo emanato dall'ufficio di Viterbo della medesima Agenzia nei confronti della «Società Esattoriale Alto Lazio (SEAL) S.p.a.», con sede in Viterbo, via Monte Sacro n. 31, codice fiscale n. 01262330564, per l'importo di 3.285.341,52 euro;

Considerata, pertanto, la necessità di sospendere l'assegnazione dei titoli alla citata Società e, di conseguenza, ridurre del suddetto importo di 1.260.000 euro l'ammontare complessivo dell'emissione di cui al citato decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi con il decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse, per le finalità di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sospesa nei confronti della Società Esattoriale Alto Lazio (SEAL) S.p.a., con sede in Viterbo, via Monte Sacro n. 31, codice fiscale n. 01262330564, per i motivi indicati nelle premesse.

Art. 2.

In conseguenza di quanto disposto al precedente articolo, l'importo complessivo dell'emissione dei suddetti certificati di credito si riduce da 321.890.000 euro a 320.630.000 euro; il versamento all'entrata del bilancio statale del predetto importo di euro 320.630.000 avverrà, a modifica di quanto indicato nel citato decreto dell'8 gennaio 2003, con una quietanza di euro 320.542.744,33 e una di euro 87.255,67.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, modalità di emissione e disposizioni di cui al citato decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A01434

DECRETO 7 febbraio 2003.

Monitoraggio dei crediti d'imposta, da adottare ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che prevede l'integrale conferma dei crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché la possibilità della loro fruizione entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle relative disposizioni;

Visto il comma 2 del citato art. 5, con il quale è previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite, per ciascun credito d'imposta, la data di decorrenza delle disposizioni previste dal comma 1, nonché le modalità di controllo dei relativi flussi;

Visto l'art. 13, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è previsto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, per l'acquisto di specifica apparecchiatura informatica;

Visto l'art. 14, comma 8, della stessa legge n. 388 del 2000, con il quale è previsto un credito d'imposta, a favore di talune persone fisiche che esercitano attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, per l'acquisto di specifica apparecchiatura informatica;

Visto l'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, con il quale è riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, per la realizzazione di taluni investimenti;

Visto il regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli articoli 23, 57 e 62 relativi all'istituzione e all'attribuzione delle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate;

Ritenuto di dare attuazione al citato comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 138 del 2002, relativamente ai suddetti crediti d'imposta previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 8 della legge n. 62 del 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 13, comma 5, e all'art. 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Al fine di fruire dei crediti d'imposta di cui al comma 1, i soggetti interessati inoltrano in via telematica un'istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate successivamente all'acquisto delle apparecchiature informatiche di cui ai punti 3.6 dei provvedimenti del 14 marzo 2001 del direttore della stessa Agenzia, concernenti il regime fiscale agevolato, rispettivamente, per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2001.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalità previste dall'art. 8, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*sexies*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

4. In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, per fruire del credito d'imposta di cui al comma 2, può essere presentata una nuova istanza negli anni successivi; non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-*ter*, della citata legge n. 388 del 2000, in merito alla precedenza delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi.

Art. 2.

1. Il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è di euro 28.405.129 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Al fine di fruire del credito di cui al comma 1, i soggetti interessati inoltrano in via telematica un'istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, prima dell'effettuazione dell'investimento che dà diritto al medesimo credito, fatto salvo quanto disposto all'art. 3, comma 3, quarto periodo,

3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalità previste dall'art. 8, commi 1-*bis*, 1-*ter*, e 1-*sexies*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

4. In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, può essere inoltrata negli anni successivi una nuova istanza prima dell'effettuazione dell'investimento; non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-*ter*, della citata legge n. 388 del 2000, in merito alla precedenza delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi.

Art. 3.

1. L'Agenzia dell'entrate istituisce nuovi codici tributo per i crediti d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 i cui presupposti si realizzano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunica al Dipartimento per le politiche fiscali e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati mensili concernenti l'ammontare dei relativi crediti d'imposta,

compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

2. Con decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per le politiche fiscali, del capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del direttore dell'Agenzia delle entrate, è comunicato l'avvenuto definitivo esaurimento delle risorse finanziarie previste per la fruizione dei crediti d'impresa di cui agli articoli 1 e 2.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti i cui presupposti si realizzano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione di tali crediti è comunque sospesa per sessanta giorni a decorrere dalla medesima data. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sono stabiliti i dati da indicare nelle istanze di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione. In sede di prima applicazione, l'istanza prevista dall'art. 2, comma 2, è presentata anche per gli investimenti effettuati nel periodo di sospensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A01731

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 dicembre 2002.

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, «regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili», e successive modificazioni;

Visto la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, «regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, «regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Considerata la necessità di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni ed i servizi con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali;

Sentiti i direttori generali nella riunione del 6 novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi, da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. L'acquisizione può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

3. Gli acquisti di beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 130.000, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 2.

Categorie di beni e servizi e limiti di spesa in economia

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione, anche attraverso contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, dei seguenti beni e servizi nell'ambito dei limiti di spese sottoindicati:

A) fino ad un importo di € 130.000, I.V.A. esclusa:

1. spese per l'acquisto, in Italia e all'estero, di beni culturali;

2. spese per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione di beni culturali anche mediante l'uso di strumentazioni, programmi e tecnologie informatiche e telematiche;

3. spese per l'esecuzione di interventi, per la tutela, la conservazione, il ripristino, la manutenzione, e la sistemazione di cose mobili ed «immobili» di interesse e culturale;

4. spese per la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, seminari, mostre ed altre manifestazioni di carattere didattico, culturale e scientifico, in Italia e all'estero, ivi comprese le spese necessarie per interpreti, traduzioni o trascrizioni di testi nonché per ospitare i relatori;

5. spese per l'attuazione di accordi internazionali;

6. spese per i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini, rilevazioni connesse alle attività istituzionali;

7. spese per la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali del Ministero;

8. spese per la digitalizzazione e riproduzione su qualsiasi supporto di beni culturali nonché per la progettazione, la realizzazione, conduzione e successiva manutenzione di sistemi informatici e telematici necessari alla loro gestione e valorizzazione;

9. spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di apparecchiature hardware, programmi software e servizi necessari per l'archiviazione di documenti su supporti informatici;

10. spese connesse all'igiene, alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro;

11. spese per l'attuazione delle convenzioni con le associazioni di volontariato per servizi di supporto relativi alla sorveglianza e ai servizi al pubblico;

12. spese per la vigilanza di sedi e di beni;

13. spese per lavori di stampa, tipografia, litografia, xerografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;

14. spese per trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

15. spese per acquisti di libri, riviste, giornali, stampe, opuscoli e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a giornali, riviste scientifiche, giuridiche ed amministrative, italiane e straniere, periodici e ad agenzie di informazione, materiale didattico;

16. spese per la rilegatura di libri, di pubblicazioni e di altri materiali;

17. spese per acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, di materiale scientifico e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti e di attrezzi per la riproduzione ed il restauro di beni culturali;

18. spese per la compilazione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni, anche in formato elettronico; spese per ricerche bibliografiche e finalizzate alla redazione di volumi editi dell'amministrazione;

19. spese per la riparazione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;

20. spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la manutenzione di terminali, apparecchiature elettroniche ed informatiche, personal computers, stampanti, apparati e materiale informatico di vario genere, ivi compresa l'acquisizione di programmi, procedure software e di sistemi informatici;

21. spese per la progettazione, realizzazione, gestione, ivi compresa la conduzione e successiva manutenzione di sistemi informatici, o parti di essi, nonché delle infrastrutture di comunicazione necessarie a garantire la operatività dei sistemi informatici distribuiti ed il più adeguato livello di comunicazione tra le strutture dell'amministrazione;

22. spese per la fornitura di cancelleria, di mobili, suppellettili, arredi d'ufficio, macchine da calcolo e per scrivere, fotocopiatrici, duplicatori, macchine microfilm, climatizzatori ed attrezzature varie;

23. spese per corsi di preparazione e qualificazione professionali, formazione e perfezionamento del personale; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

24. spese per l'espletamento di concorsi od esami, comprese quelle eventualmente necessarie per l'affitto a breve termine di locali idonei;

25. spese per beni e servizi di qualsiasi natura, per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni;

26. spese per polizze di assicurazione;

27. spese per acquisti di prodotti fotografici, cinefotografici, filmati, documentari scientifici, e supporti per la comunicazione, spese per il trasferimento di testi e di immagini da microfilm o da altri formati a formati digitalizzati;

28. spese per l'acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

29. spese per l'acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

30. spese per l'acquisizione di beni e servizi, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

31. spese per l'acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di evitare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico architettonico, archeologico, archivistico, bibliotecario e culturale;

32. spese per pulizia di locali e di impianti, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;

33. spese per l'installazione e spese di esercizio di impianti, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, idrici e di accessori per la telefonia, di antincendio e antifurto;

34. spese per l'acquisto, il noleggio, le riparazioni, le manutenzioni e il rimessaggio di autoveicoli e di mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, di combustibili e lubrificanti;

35. spese per interventi di disinfezione, disinfestazione e spolveratura di materiale bibliografico e archivistico;

B) fino ad un importo 100.000 euro, I.V.A. esclusa:

1. spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni;

2. spese per uniformi, divise, tute, indumenti protettivi;

C) fino ad un importo di 80.000 euro, I.V.A. esclusa:

1. spese per l'adesione ad organismi associativi del settore degli specialisti dell'informazione;

2. lavori di traduzione, interpretariato o per revisione di bozze e di copia;

D) fino ad un importo 50.000 euro, I.V.A. esclusa:

1. spese per acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

2. spese di rappresentanza;

3. spese per la divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione ovvero per via telematica.

Art. 3.

Responsabile del servizio

1. L'esecuzione delle spese in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse finanziarie affidate al dirigente interessato che può incaricare il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi il dirigente si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

3. In ordine alla scelta del contraente il responsabile del procedimento si attiene alle modalità previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

Art. 4.

Procedura per l'acquisizione di beni e servizi

1. L'acquisizione dei beni e dei servizi avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

3. Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, sistemi informativi, ecc.) contiene:

a) l'oggetto della prestazione;

b) le eventuali garanzie;

c) le caratteristiche tecniche eventualmente descritte in apposito capitolato;

d) la qualità e la modalità di esecuzione;

e) il termine di validità dell'offerta ed i tempi di esecuzione;

f) i prezzi unitari e complessivi;

g) le modalità di pagamento;

h) le modalità e le motivazioni di scelta del contraente;

i) la dichiarazione in ordine all'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;

j) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire i beni e i servizi da acquisire;

5. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Art. 5.

Ordinazione, liquidazione e pagamento

1. L'acquisizione di beni e servizi è perfezionata con contratto con scrittura privata semplice, oppure con apposita lettera di ordinazione con la quale il competente dirigente dispone l'ordinazione per l'acquisizione dei beni e dei servizi. Tali atti riportano comunque i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

2. I suddetti atti di ordinazione devono contenere almeno:

a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

c) la qualità e la modalità di esecuzione;

d) gli estremi contabili (capitolo di spesa e indicazione dell'esercizio finanziario di competenza);

e) la forma di pagamento;

f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;

g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

3. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore da immediata accettazione per iscritto all'amministrazione.

4. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

5. Le fatture dei beni e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del Dirigente.

6. I documenti di cui al comma precedente sono prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati — qualora si tratti di acquisti — della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili o di facile consumo.

7. Le competenti direzioni generali del Ministero dispongono il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti; tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'Amministrazione lo richiedano il pagamento può essere disposto sui fondi accreditati al cassiere.

8. Gli uffici periferici, provvedono al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con i fondi loro assegnati e versati nelle contabilità speciali o ad essi accreditati mediante aperture di credito, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 6.

Verifica della prestazione

1. I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

2. Il collaudo è eseguito da dipendenti qualificati nominati dal competente dirigente.

3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Il presente provvedimento sarà inviato agli organi di controllo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il segretario generale: ROCCA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 6

03A01464

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 gennaio 2003.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2001 del «settore industria» (11° bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Lombardia da agevolare con le risorse finanziarie di cui alla sottomisura 1.1.A) del DOCUP Lombardia 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;

Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000 e successive rettifiche con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord, sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000 e sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni con il quale, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome del centro-nord, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 6-*bis*, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, numero 4 dello stesso regolamento con riferimento alle domande del «settore industria» per l'anno 2000;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 2002 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «industria» del 2001 e, tra queste, quella ordinaria della regione Lombardia;

Visto il completamento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 - Misura 1.1 «Incentivi agli investi-

menti alle imprese» Lombardia 2000-2006, sottomisura 1.1.A - «Aiuto alle PMI industria, commercio e turismo previsto dalla legge n. 488/1992»;

Considerato che il predetto complemento di programmazione prevede che la sottomisura 1.1.A, per le aree Obiettivo 2 e phasing out, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione del 2 ottobre 2002 della regione Lombardia con il Ministero delle attività produttive con la quale, in fase di prima applicazione, si concorda l'utilizzo delle risorse 2001 previste per la sottomisura 1.1.A. in favore di progetti eleggibili al DOCUP relativi alla graduatoria ordinaria dell'11° bando, tenendo conto dei vincoli relativi agli stanziamenti previsti per le aree Obiettivo 2 e per le aree phasing out.

Vista la nota n. R1.2002.0023188 del 13 novembre 2002 della regione Lombardia con la quale si conferma la destinazione di risorse aggiuntive al bando del settore «industria» del 2001 della legge n. 488/1992 a valere su quelle stanziate per il 2001 per la sottomisura 1.1.A del DOCUP 2000-2006, per un importo complessivo di 3.897.004 euro per i progetti ammissibili in area obiettivo 2 e 431.190 euro per quelli delle aree ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2, prioritariamente in favore di quelli inseriti nella graduatoria ordinaria della stessa regione e non agevolati con le risorse nazionali e, per i soli progetti dell'obiettivo 2, residuando le relative risorse, in favore di quelli già agevolati, in sostituzione delle risorse nazionali già assegnate in sede di formazione della graduatoria medesima;

Rilevate, tra le iniziative della suddetta graduatoria ordinaria della regione Lombardia non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse, quelle compatibili con il DOCUP Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, e tenuto conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le iniziative inserite nella graduatoria ordinaria della regione Lombardia del bando «industria» del 2001, non agevolate o parzialmente agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse, compatibili con il DOCUP Lombardia 2000-2006 ed agevolabili con le risorse di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere sulla sottomisura 1.1.A) del DOCUP medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato (Allegato 1) al presente decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.

2. Le risorse finanziarie previste nell'ambito del DOCUP Lombardia 2000-2006, al netto di quelle relative alle iniziative di cui al comma 1, sono assegnate alle iniziative già agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse previa sostituzione delle stesse. Tali ultime iniziative sono quelle indicate nell'elenco allegato (Allegato 2) al presente decreto.

3. Nell'indicazione delle predette iniziative si è tenuto conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, a carico delle predette risorse, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento.

Roma, 28 gennaio 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE INIZIATIVE DELLA GRADUATORIA ORDINARIA DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL BANDO DEL SETTORE INDUSTRIA DEL 2001 (11° BANDO) NON AGEVOLATE O PARZIALMENTE AGEVOLATE IN SEDE DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA MEDESIMA CON LE RISORSE NAZIONALI RELATIVE ALLE AREE DEPRESSE, INTERESSATE DALLO SCORRIMENTO CON LE RISORSE DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1.A «AIUTO ALLE PMI INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO PREVISTO DALLA LEGGE 488/92» DEL DOCUP LOMBARDIA 2000-2006.

POSIZ GRAD	NUMERO PROG.	OB.	DITTA	AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
65	37662-11	2	VAGO	392.364,00
70	33187-11	2ST	CARPENTERIA DUCOLI	102.476,00
71	7116-12	2ST	NERVIANO ECOTER	304.740,00
73	67029-11	2	NECO DI NEGRI GIANFRANCO	72.015,00
76	69609-11	2	POLIMASTER	79.916,00
81	69556-11	2	ARRATEX	197.994,00
82	8541-11	2	O M D - OFFICINA MECCANICA DOMASO	38.394,00
83	65780-11	2	COSMET SIDERURGICA	123.981,00
85	37708-11	2	GIUSTO AMILCARE SNC DI GIUSTO MAURIZIO, FRANCO & C	82.209,00
92	77084-11	2	EUROTUBI	49.724,00
93	75086-11	2	COTONIFICIO CARLO BONOMI	253.632,00

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE INIZIATIVE DELLA GRADUATORIA ORDINARIA DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL BANDO DEL SETTORE INDUSTRIA DEL 2001 (11° BANDO) GIÀ AGEVOLATE IN SEDE DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA MEDESIMA CON LE RISORSE NAZIONALI RELATIVE ALLE AREE DEPRESSE DA SOSTITUIRE CON QUELLE A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1.A «AIUTO ALLE PMI INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO PREVISTO DALLA LEGGE N. 488/92» DEL DOCUP LOMBARDIA 2000-2006.

POSIZ GRAD	NUMERO PROG.	OB.	DITTA	AGEVOLAZIONE CONCESSA
1	70510-11	2	LABORATORIO STIRO CALZE ROSY DI BORGHETTI ROSA	8.242,00
2	72089-11	2	CARR-EFFE SAS DI FORNASARI ALBERTO & C.	41.865,00
3	97003-11	2	LA CORTE S.R.L.	1.713.216,00
4	99007-11	2	LE CUSTODIE	47.804,00
9	62746-11	2	ECOWATT	55.839,00
14	97002-11	2	ICHEMCO	203.392,00
17	28365-12	2	BIEMME DI BENEDETTA OTTOLINI	38.580,00
18	66467-11	2	CAVE	184.498,00
20	67040-11	2	EVERLASTING	66.788,00
23	28345-12	2	NUOVA SANT'AMBROGIO	92.139,00

03A01272

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 dicembre 2002.

Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA DIFESA DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la «Specifica tecnica per la valutazione comparativa in laboratorio dei prodotti disinquinanti proposti per la bonifica delle acque marine contaminate da idrocarburi» allegata alla circolare n. 97, serie I, datata 23 giugno 1977 del soppresso Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti;

Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 1997 di approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare;

Visti gli esiti dei lavori del Gruppo tecnico, costituito, presso la Direzione per la difesa del mare, dai rappresentanti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque, dell'Istituto centrale di ricerca applicata al mare, dell'Università di Roma «Tor Vergata» e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, al fine di definire idonei criteri di valutazione e nuovi metodi operativi volti ad evidenziare l'efficacia e l'ecocompatibilità con l'ambiente marino dei prodotti disinquinanti;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione di nuove procedure volte al riconoscimento dell'idoneità tecnica e dell'ecocompatibilità dei prodotti disperdenti ed assorbenti con l'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce le procedure necessarie per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti ad esclusione degli affondanti, da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i prodotti di origine biologica.

2. I dati informativi ed i test con le relative metodiche, cui sottoporre i prodotti disinquinanti ai fini del riconoscimento di idoneità, sono riportati negli allegati *1* e *2*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

1. Le società produttrici di prodotti disperdenti ed assorbenti già riconosciuti idonei ovvero le società che intendano immettere sul mercato nuovi prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare istanza di riconoscimento di idoneità degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma. Tali istanze, da presentarsi, in lingua italiana, in triplice copia, in originale o copie conformi, devono

essere corredate della documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto, e devono provenire esclusivamente da laboratori operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, accreditati da Organismi conformi alla norma UNI CEI EN 45003 per le prove e le relative metodiche di cui agli allegati *1* e *2* al presente decreto ed autorizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo comma 2.

2. I laboratori che intendano effettuare analisi per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, corredata di certificato di accreditamento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, verificata la conformità del certificato di accreditamento alle prescrizioni di cui al precedente comma 1, autorizza i laboratori provvedendo alla loro registrazione sul sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio www.minambiente.it

Art. 3.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la documentazione acquisita all'Istituto centrale di ricerca applicata al mare ed all'Istituto superiore di sanità ai fini dell'acquisizione di pareri tecnici sull'idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti.

2. Sulla base dei pareri tecnici espressi dall'Istituto centrale di ricerca applicata al mare e dall'Istituto superiore di sanità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, entro novanta giorni dall'inoltro dell'istanza di riconoscimento del prodotto disperdente od assorbente, da parte della società. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, il termine di novanta giorni è sospeso fino alla data di ricevimento della suddetta documentazione. Il riconoscimento dell'idoneità tecnica del prodotto ha durata triennale. Ai fini del rinnovo di tale riconoscimento, devono essere ripetute le procedure indicate all'art. 2.

Art. 4.

1. Nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, sono ritenute ancora valide, ai fini dell'accettabilità, le analisi effettuate da laboratori esterni pubblici o privati appartenenti all'albo istituito con decreto 16 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e successive integrazioni e modifiche; l'elenco di tali laboratori è consultabile sul sito Internet www.miur.it.

2. Tale validità potrà perdurare per ulteriori centottanta giorni, se allo scadere del primo termine previsto, detti laboratori abbiano dato comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di aver inoltrato la formale istanza di accreditamento all'Organismo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, nel rispetto delle modalità specifiche previste dall'Organismo stesso.

Art. 5.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto direttoriale 11 dicembre 1997 e le specifiche tecniche allegate alla circolare n. 97, serie I, datata 23 giugno 1977 non compatibili con il presente decreto e relativi allegati.

Roma, 23 dicembre 2002

Il direttore generale: COSENTINO

ALLEGATO *1*

PRODOTTI AD AZIONE DISPERDENTE EMULSIONANTE

Alla istanza di autorizzazione inoltrata dalle società produttrici deve essere allegata la seguente documentazione:

A. Scheda di identificazione;

B. Rapporto di prova relativo ai test di:

efficacia e stabilità;

tossicità acuta e cronica;

biodegradabilità;

bioaccumulo.

A - SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

a) denominazione del prodotto e della società produttrice;

b) identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato;

c) identificazione dei componenti e delle loro concentrazioni;

d) classificazione di pericolosità;

d.1) per i componenti classificati come pericolosi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche, riportare:

la classificazione;

le frasi di rischio R;

i dati che supportano tale classificazione;

d.2) indicare l'eventuale classificazione del prodotto come pericoloso ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche e riportare i dati che supportano tale classificazione;

e) proprietà chimico-fisiche:

stato fisico;

punto di infiammabilità (secondo lo standard EN 22719);

densità a 20 °C;

viscosità cinematica a 20 °C (secondo il metodo ASTM D 445);

punto di intorbidimento (secondo le norme IP 219/67).

B - METODI DI PROVA PER LA DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA E STABILITÀ, DELLA TOSSICITÀ ACUTA E CRONICA, DELLA BIODEGRADABILITÀ E DELL'ENTITÀ DEL BIOACCUMULO DEI PRODOTTI DISPERDENTI.

1. *Test di efficacia e stabilità*

1.1 L'efficacia del disperdente viene determinata in termini di olio sospeso ed emulsionato dopo l'aggiunta del prodotto in esame in condizioni standardizzate di agitazione e in termini di stabilità dell'emulsione, determinata quest'ultima sia in condizioni standard di agitazione che in condizioni di calma. Entrambe queste caratteristiche (efficacia del disperdente e stabilità dell'emulsione) si basano sulla determinazione del parametro oli minerali, da effettuarsi seguendo il metodo 5140 A1 riportato nel quaderno IRSA n. 100 «Metodi analitici per le acque» del 1994.

1.1.1 *Apparecchiatura impiegata*

In aggiunta alla usuale strumentazione di laboratorio che include pH-metro, stufa, bilancia di precisione, è richiesta la seguente specifica apparecchiatura per effettuare il test di efficacia e di stabilità in condizioni standardizzate.

1.1.1.1 Schema dell'apparecchio per le prove di emulsione e dispersione (Fig. 1).

1.1.1.2 Agitatore oscillante termostato, mod. Dubnoff, regolabile a 67 oscillazioni/minuto con una escursione orizzontale di 6 cm.

1.1.1.3 Recipiente cilindrico di vetro (d.i. 25 cm; h 35 cm) munito di rubinetto laterale di vetro a livello del fondo.

1.1.2 *Modalità esecutive*

1.1.2.1 Preparare 25 litri di acqua di mare sintetica con una composizione in g/L che risulta dallo schema semplificato sotto riportato. Pesare le quantità di sali opportunamente calcolate moltiplicando per 25 i valori sotto indicati utilizzando reattivi di grado analitico e solubilizzarle con acqua ultrapura (bidistillata e/o deionizzata).

Sale	Conc. in g/L
NaCl	22
$MgCl_2 \cdot 6 H_2O$	9,7
Na_2SO_4 (anidro)	3,7
$CaCl_2$ (anidro)	1,0
KCl	0,65
$NaHCO_3$	0,20
H_3BO_3	0,023

Tab. 1 Composizione acqua di mare sintetica

1.1.2.2 Introdurre nella vasca schematizzata in fig. 1 litri 21,5 di acqua di mare sintetica termostatando a 25 °C. Sulla superficie versare, tramite cilindro graduato da 25 ml, 25 ml di petrolio grezzo Arabian light, dei quali va determinato il peso in grammi (per differenza di peso tra cilindro contenente il petrolio e lo stesso cilindro dopo lo svuotamento). Scolare per tre minuti. Aggiungere poi, uniformemente, 25 ml di emulsionante[1], versato da un cilindro graduato da 25 ml e lasciare scolare per 30 secondi. Lasciare in contatto l'emulsionante con il petrolio per un minuto. Versare in modo riproducibile acqua di mare sintetica sulla superficie della soluzione fino a quando il volume complessivo non raggiunga un livello corrispondente a 25 litri. Mettere in funzione la pompa centrifuga in modo che l'agitazione della soluzione in condizioni di riciclo favorisca la formazione dell'emulsione. Dopo 10 minuti prelevare sotto agitazione dal rubinetto laterale un litro di soluzione contenente l'emulsione, da suddividere in due aliquote da 500 ml per eseguire il dosaggio della quantità di petrolio grezzo disperso ed emulsionato ed effettuare uno dei due saggi previsti per valutare la stabilità dell'emulsione.

1.1.2.3 Il dosaggio del petrolio grezzo emulsionato va effettuato in accordo con il metodo sopra indicato. Date le concentrazioni elevate attese in questo caso per gli oli minerali, è sufficiente sottoporre ad estrazione una delle due aliquote da 500 ml di cui al punto 1.1.2.2, riducendo il volume della miscela di solventi utilizzata nelle due estrazioni successive previste dal metodo 5140 A1 a 50 ml. Essendo il campione costituito da acqua di mare sintetica non si deve procedere all'aggiunta dei 10 g di cloruro di sodio prevista dal metodo citato nel procedimento estrattivo. Per i calcoli riferirsi direttamente al volume di 500 ml trattati e non a peso e densità del campione come previsto nel metodo 5140 A1.

Per la stabilità dell'emulsione sono previsti due saggi, uno in condizioni di agitazione e l'altro in condizioni di calma:

1.1.2.4 Per il saggio in condizioni di agitazione utilizzare la seconda aliquota da 500 ml di campione prelevato così come al punto 1.1.2.2. Subito dopo il prelievo, travasare tale aliquota in una beuta da un litro. Agitare per 6 ore a 67 oscillazioni/minuto usando l'apparecchiatura di cui al punto 1.1.1.2 e termostatando a 25 °C. Al termine delle 6 ore, prelevare 50 ml di emulsione dal fondo del recipiente e versare in un imbuto separatore da 100 ml, procedendo al dosaggio degli oli minerali, secondo il metodo 5140 A1 citato, con le variazioni già dette e riducendo proporzionalmente il volume di miscela di solventi da utilizzare nelle due successive estrazioni a 10 ml.

[1] Se tale quantità dovesse disperdere ed emulsionare tutto l'olio presente, il saggio dovrà essere ripetuto con una quantità minore di disperdente e comunque in grado di assicurare almeno il 60 % di dispersione.

1.1.2.5 Per il secondo saggio di stabilità dell'emulsione, quello in condizioni di calma, prelevare altri 10 litri di soluzione dalla vasca di cui al 1.1.1.1 mediante un apposito sifone (in PVC, d.i. 3/8", immerso fino a 15 cm dal fondo della vasca), subito dopo il prelievo di cui al punto 1.1.2.2 e sempre in agitazione. Versare gli stessi nel recipiente di cui al punto 1.1.1.3 dotato di rubinetto laterale a livello del fondo e lasciare a riposo in termostato a 25 °C. In tempi successivi procedere, per mezzo dell'apposito rubinetto di cui è dotato il recipiente stesso, a sette prelievi di 50 ml ciascuno, rispettivamente dopo 1, 2, 3, 5, 7 e 23 ore. Effettuare su ciascuno di questi prelievi la determinazione degli oli minerali come indicato nel punto 1.1.2.4.

1.1.3 *Calcoli*

1.1.3.1 *Efficacia*

La concentrazione (g/L) di oli minerali risultante dal punto 1.1.2.3 viene moltiplicata per 25 in modo da calcolare la quantità complessiva in grammi di petrolio disperso ed emulsionato. La quantità così calcolata viene confrontata con la quantità in grammi di petrolio corrispondente ai 25 ml utilizzati per la prova.

L'efficacia è espressa come percentuale in peso della quantità iniziale di petrolio che viene dispersa ed emulsionata.

Un prodotto è considerato accettabile quando riesce a disperdere ed emulsionare nelle condizioni del test più del 60% del petrolio aggiunto.

1.1.3.2 *Stabilità*

Le concentrazioni in grammi/litro risultanti dai punti 1.1.2.4 e 1.1.2.5 vengono per la concentrazione in grammi/litro di petrolio disperso ed emulsionato e moltiplicate per 100, per essere espresse in termini percentuali.

Un prodotto è considerato accettabile se:

a) la stabilità dell'emulsione in condizioni di agitazione si mantiene pressoché inalterata, mostrando scostamenti percentuali rispetto ai valori di efficacia contenuti entro il 10%;

b) la stabilità dell'emulsione in condizioni di calma si mantiene pressoché inalterata entro le 2 ore, con scostamenti accettabili entro il 10%, e risulta diminuita massimo del 40% dopo le 23 ore, che corrispondono al tempo più lungo indicato per il saggio.

2. *Test di tossicità acuta e cronica*

La tossicità dei disperdenti deve essere valutata attraverso la determinazione degli effetti di tali prodotti su specie marine a breve (test di tossicità acuta) e medio termine (test di tossicità cronica).

2.1 *Test di tossicità acuta*

I test di tossicità acuta devono essere effettuati su tre specie di organismi marini (alghe, crostacei, pesci) per avere una rappresentazione significativa dei possibili effetti complessivi. La tossicità acuta viene definita in sei classi di concentrazioni che vanno da valori >1000 mg/L a valori ≤0,01 mg/L (Tab. 2).

Classe di tossicità	Descrizione	LC/LL50, EC/EL50, IC/IL50 (mg/L)
0	Non tossico	>1000
1	Praticamente non tossico	>100 - ≤ 1000
2	Leggermente tossico	>10 - ≤ 100
3	Moderatamente tossico	>1 - ≤ 10
4	Tossico	>0,1 - ≤ 1
5	Molto tossico	>0,01 - ≤ 0,1
6	Estremamente tossico	≤ 0,01

Tab. 2 (da «The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure», Report and Studies n. 64, 2002).

2.1.1 *Saggio di inibizione della crescita algale*

Effettuare il saggio di inibizione della crescita algale secondo la normativa europea EN ISO 10253 (Gennaio 1998).

La durata prevista per il test è di 72 ore, al termine delle quali si considerano accettabili valori di IC_{50} >1 mg/L.

2.1.2 *Saggio di tossicità acuta su crostacei marini*

Effettuare il saggio di tossicità acuta su crostacei marini secondo il metodo IRSA-CNR: VIGANÒ L. (1996): «Metodo per la valutazione della tossicità acuta con *Mysidopsis bahia*», Notiziario dei Metodi Analitici IRSA, giugno 1996, 19-31.

La durata prevista per il test è di 96 ore, al termine delle quali si considerano accettabili valori di LC_{50} >1 mg/L.

2.1.3 *Saggio di tossicità acuta su pesci*

Effettuare il saggio di tossicità acuta su pesci secondo la metodica-analitica indicata nella linea guida OECD n. 203 (17 luglio 1992), modificata dalle seguenti specifiche relative all'impiego di specie marine per le quali è previsto l'utilizzo di acqua di mare, naturale o sintetica.

Se naturale, l'acqua di mare dovrà provenire da aree non soggette a scarichi o sversamenti originati da fonti diffuse di inquinamento; in alternativa si può fare uso di acqua di mare sintetica secondo la composizione di cui alla tabella 1.

La specie mediterranea sulla quale effettuare il test è la spigola, *Dicentrarchus labrax*, in quanto rispondente alle indicazioni generali contenute nella suddetta linea guida OECD. La taglia degli esemplari da sottoporre a test deve essere di 6 ± 2 cm.

La durata prevista per il test è di 96 ore, al termine delle quali si considerano accettabili valori di LC_{50} >1 mg/L.

2.2 *Test di tossicità cronica*

Effettuare i test di tossicità cronica su due specie di organismi marini (crostacei, pesci) per avere una rappresentazione significativa dei possibili effetti complessivi.

La tossicità cronica viene definita in quattro classi di concentrazioni che vanno da valori >1 mg/L a valori ≤0,001 mg/L (Tab. 3).

Classe di tossicità	Descrizione	NOEC* (mg/L)
0	Irrilevante	>1
1	Bassa	>0,1 - ≤ 1
2	Moderata	>0,01 - ≤ 0,1
3	Alta	>0,001 - ≤ 0,01
4	Molto alta	≤ 0,001

Tab.3 - NOEC = No Observed Effect Concentration (concentrazione che non produce effetti osservabili) (da «The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure», Report and Studies n. 64, 2002)

2.2.1 *Saggio di tossicità cronica su crostacei marini*

Effettuare il saggio di tossicità cronica su crostacei marini secondo il metodo IRSA-CNR: VIGANÒ L. (1998): Metodo di valutazione della tossicità cronica (7 giorni) con *Mysidopsis bahia*», Notiziario dei Metodi Analitici IRSA, maggio 1998, 1-8.

Al termine del test si considerano accettabili valori di NOEC >0,1 mg/L.

2.2.2 *Saggio di tossicità cronica su pesci marini*

Effettuare il saggio di tossicità cronica su pesci secondo la metodica analitica indicata nella linea guida OECD n. 204 (4 aprile 1984), modificata dalle seguenti specifiche relative all'impiego di specie marine per le quali è previsto l'utilizzo di acqua di mare, naturale o sintetica.

Se naturale, l'acqua di mare dovrà provenire da aree non soggette a scarichi o sversamenti originati da fonti diffuse di inquinamento; in alternativa si può fare uso di acqua di mare sintetica secondo la composizione di cui alla tabella 1.

La specie mediterranea sulla quale effettuare il test è la spigola, *Dicentrarchus labrax*, in quanto rispondente alle indicazioni generali contenute nella suddetta linea guida OECD. La taglia degli esemplari da sottoporre a test deve essere di 6 ± 2 cm.

La durata prevista per il test è di 28 giorni, al termine dei quali si considerano accettabili valori di NOEC >0,1 mg/L.

3. *Test di biodegradabilità*

Effettuare il test di biodegradabilità secondo la metodica analitica indicata nella linea guida OECD n. 306 (17 luglio 1992). Saranno considerati preferibili i prodotti facilmente biodegradabili, i quali, sottoposti al test, abbiano dimostrato una rimozione di DOC (Dissolved Organic Carbon) ≥ 70% per un periodo non superiore a 28 giorni.

4. *Test di bioaccumulo*

Basare la determinazione dell'entità del bioaccumulo sul valore del log Pow di ciascuno dei componenti organici del prodotto (Pow rappresenta il coefficiente di ripartizione ottenuto dividendo la concentrazione della sostanza nel n-ottanolo per la concentrazione nell'acqua); nel caso tale valore non fosse già disponibile, occorrerà determinarlo sperimentalmente utilizzando metodi analitici standardizzati. Si considerano accettabili prodotti disperdenti i cui componenti abbiano valori di log Pow ≤ 3.

QUADRO RIASSUNTIVO DEI REQUISITI TECNICI RICHIESTI PER IL PRODOTTO DISPERDENTE

1. Il punto di infiammabilità, determinato in accordo allo standard EN 22719, deve essere superiore a 55 °C;

2. La viscosità cinematica, misurata a 20 °C secondo il metodo ASTM D 445, deve essere inferiore o uguale a 400 cSt;

3. Il punto di intorbidimento, determinato secondo le norme IP 219/67, deve essere inferiore o uguale a -10 °C;

4. L'efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve essere tale da emulsionare almeno il 60% del petrolio disperso;

5. La stabilità dell'emulsione, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve essere tale da assicurare, in stato di agitazione e di calma, le condizioni di rimozione riportate nel presente allegato;

6. La tossicità acuta nelle specie marine, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve manifestarsi a concentrazione di prodotto maggiore di 1 mg/L;

7. La tossicità cronica nelle specie marine, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve manifestarsi a concentrazione di prodotto maggiore di 0,1 mg/L;

8. Alla biodegradabilità, determinata secondo la linea guida OECD n. 306, 1992, deve corrispondere una rimozione di DOC (Dissolved Organic Carbon) ≥70% al termine di 28 giorni; in tal caso il prodotto è considerato facilmente biodegradabile.

9. In riferimento al bioaccumulo, il log Pow di tutti i componenti organici del prodotto deve essere inferiore o uguale a 3.

ALLEGATO *2*

PRODOTTI SOLIDI DI TIPO GALLEGGIANTE AD AZIONE ASSORBENTE

Alla istanza di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

A. Scheda di identificazione;

B. Rapporto di prova relativo ai test di:

efficacia e stabilità;

tossicità;

A. SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

a) denominazione del prodotto e della società produttrice;

b) identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato;

c) identificazione dei componenti e delle loro concentrazioni;

d) classificazione di pericolosità.

d.1) Per i componenti classificati come pericolosi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche, riportare:

la classificazione;

le frasi di rischio R;

i dati che supportano tale classificazione;

d.2) Indicare l'eventuale classificazione del prodotto come pericoloso ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche e riportare i dati che supportano tale classificazione.

e) Proprietà chimico-fisiche:

stato fisico;

peso specifico;

infiammabilità (Metodo A.10, indicato nel decreto ministeriale 3 dicembre 1985).

B. METODI DI PROVA PER LA DETERMINAZIONE DELLA EFFICACIA E STABILITÀ NONCHÉ DELLA TOSSICITÀ DEL PRODOTTO ASSORBENTE.

1. Determinazione dell'efficacia assorbente e della stabilità dell'azione assorbente.

Sono riportati i saggi tesi a determinare l'idoneità del prodotto in termini di efficacia assorbente e di reversibilità del processo di assorbimento stesso. Quest'ultimo saggio può interpretarsi come una determinazione della stabilità dell'azione assorbente. I saggi proposti richiedono oltre alla normale strumentazione di laboratorio (inclusi termostato a circolazione sia interna che esterna di acqua ed estrattore Soxhlet) la seguente apparecchiatura specifica:

dispositivo schiumatore-scolatore (Fig. 3);

dispositivo per test di cessione del petrolio assorbito (Fig. 2);

agitatore oscillante termostato, mod. Dubnoff (Rif. All. 1).

1.1 *Efficacia assorbente*

1.1.1 *Principio del metodo*

Il metodo tende a determinare la capacità di assorbimento di solidi di tipo galleggiante nei confronti di petrolio stratificato su acqua di mare sintetica. Sono di seguito indicati due saggi da effettuare che consentono rispettivamente di:

A) Determinare la quantità totale di petrolio eliminato come somma della quantità di petrolio assorbita dalle particelle assorbenti e di quella conglobata dalle particelle stesse;

B) Determinare la quantità di petrolio eliminata per solo assorbimento dalle particelle assorbenti.

Saggio A

In una vaschetta di porcellana di forma rotonda (d.i. 21 cm, h 8,5 cm) introdurre 500 ml di acqua di mare sintetica (Tab. 1. All.1); su di essa stratificare 150 ml di petrolio greggio Arabian Light, quindi spargere sulla superficie 10 g di prodotto assorbente. Porre la vaschetta in un termostato a 25 °C ed agitare orizzontalmente per 5 minuti a 67 oscillazioni/minuto. Al termine raccogliere dalla superficie liquida l'assorbente imbevuto di petrolio, usando l'apposito schiumatore dotato di reticella metallica (400 maglie/cm^2; diametro del filo 0,1 mm) indicato in Fig. 3. Prelevare dalla quantità raccolta un'aliquota di 1-2 g e sottoporla immediatamente a procedura di estrazione in Soxhlet come indicato subito sotto; trattare la parte rimanente come indicato nel saggio B.

Trattare l'aliquota di 1-2 g introdotta in un estrattore Soxhlet per 3 ore con 200 ml di una miscela estraente costituita da 80 volumi di n-esano e 20 volumi di metil-tert-butiletere.

Effettuare la determinazione degli oli minerali sull'estratto seguendo, come già indicato per i prodotti ad azione disperdente, il metodo IRSA 5140A1. L'unica differenza nell'applicazione di tale metodo è rappresentata dalla procedura di estrazione, che, nel caso specifico, si basa sull'uso del Soxhlet, mentre per i disperdenti fa ricorso, come previsto dal metodo 5140A1 per campioni liquidi, ad una estrazione con imbuto separatore.

Sottoporre a procedura di estrazione un campione di assorbente non trattato con petrolio, da utilizzare come bianco nel metodo analitico.

Seccare il campione di solido assorbente al termine dell'estrazione all'aria e pesarlo.

Dai valori determinati del peso del solido assorbente e della quantità di olio minerale estratto e determinato, sottratti del bianco di procedura analitica sopra indicato, si può calcolare la quantità di petrolio assorbito e conglobato per grammo di solido assorbente.

Saggio B

Lo schiumatore con la parte di solido assorbente rimasta dal prelievo effettuato per il saggio A viene posto in posizione verticale per 3 ore per permettere, attraverso la reticella di cui è dotato lo schiumatore stesso, l'eliminazione del petrolio conglobato fra le particelle assorbenti.

Al termine di tale tempo si preleva un campione di solido di 2-3 g e si procede alla determinazione degli oli minerali come indicato per il saggio A.

Un prodotto è considerato accettabile quando nelle condizioni del saggio B garantisce una rimozione di petrolio, dovuto quindi al solo assorbimento sulle particelle, di almeno il 60%.

1.2 *Stabilità dell'azione assorbente*

Si esegue una prova analoga a quella indicata nei saggi A e B. Al termine delle 3 ore di sgocciolamento previste nel saggio B, si preleva un'aliquota di campione solido per effettuare il test di cessione utilizzando l'apparecchiatura indicata in Fig. 2. Il tubo di vetro di Fig. 2, chiuso all'estremità inferiore, viene riempito per metà di acqua di mare sintetica e termostatato a 25 °C. Sulla superficie dell'acqua viene versato un quantitativo di solidi prelevati dallo schiumatore al termine delle 3 ore tale da produrre uno strato di 4 cm di altezza; si chiude l'estremità superiore del tubo con l'apposito tappo dotato di reticella metallica, dello stesso tipo di quella usata per lo schiumatore, al quale è collegato un tubo di efflusso. Si fanno scorrere nel tubo, dal basso verso l'alto, con l'ausilio di una pompa, 25 litri di acqua di mare sintetica termostata a 25 °C attraverso il campione solido in 30 minuti. Al termine si prelevano 2-3 g di campione solido così trattato, si sottopongono ad estrazione in Soxhlet e sull'estratto si procede all'analisi degli oli minerali con il metodo 5140A1 citato.

Un prodotto assorbente è considerato accettabile quando, al termine del trattamento di cessione indicato, trattiene per grammo di solido assorbente una quantità di petrolio che risulta diminuita rispetto a quella risultante dal saggio B al massimo del 20%.

2. *Determinazione della tossicità del prodotto assorbente*

Il test indicato verifica che non vengano rilasciate nell'acqua di mare, dal prodotto assorbente, composti in grado di esercitare un'azione tossica su organismi marini. La specie impiegata per il test è il crostaceo marino *Mysidopsis Bahia*. La prova verrà eseguita come segue:

2.1 *Modalità esecutive*

a) Distribuire il prodotto assorbente in una quantità di acqua marina sintetica come indicata in tab.1 in misura tale da produrre una concentrazione di 20 g/L.

b) Tenere in agitazione la sospensione, termostatando a 25 °C, per un periodo di 48 ore. Al termine di tale periodo di contatto filtrare su filtro in fibra di vetro di 1-2 μm in grado di trattenere il solido sospeso. Il liquido così ottenuto dopo filtrazione costituisce l'eluato.

c) Procedere alla esecuzione dello stesso saggio di tossicità previsto per valutare la tossicità acuta nei crostacei marini, secondo il metodo IRSA-CNR Viganò L., Notiziario dei Metodi Analitici (1996), come riportato nell'Allegato 1, punto 2.1.2.

d) La durata del saggio sarà di 96 ore, al termine delle quali non dovranno risultare differenze di mortalità del crostaceo, messo a stabulare nell'eluato, rispetto al controllo.

QUADRO RIASSUNTIVO DEI REQUISITI TECNICI RICHIESTI PER IL PRODOTTO ASSORBENTE

1. Il prodotto non deve essere infiammabile;

2. L'efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve garantire una rimozione del petrolio assorbito sulle particelle di almeno del 60%;

3. La stabilità dell'azione assorbente, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve garantire valori di assorbimento diminuiti al massimo del 20% rispetto al valore risultante dall'esecuzione del test di efficacia per solo assorbimento.

4. Il prodotto non deve mostrare effetti di tossicità diversi rispetto a quelli riscontrati nel controllo.

03A01462

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 gennaio 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio Chianti, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Chianti» e dei vini D.O.C. «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti», e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 31 gennaio 2000 dal Consorzio Chianti, costituito per la tutela dei vini «Chianti» D.O.C.G., e dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» D.O.C. e «Vin Santo del Chianti» D.O.C., con sede legale e amministrativa in Firenze, viale Belfiore n. 9, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 27 dicembre 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha trasmesso con nota del 21 gennaio 2003 la certificazione della rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi delle citate D.O. «Chianti», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio Chianti, costituito per la tutela dei vini «Chianti» D.O.C.G. e dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» D.O.C. e «Vin Santo del Chianti» D.O.C., con sede legale e amministrativa in Firenze, viale Belfiore 9, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 27 dicembre 2000.

Art. 2.

È confermato al Consorzio Chianti l'incarico di svolgere nei riguardi della D.O.C.G. dei vini «Chianti» e delle D.O.C. dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti», le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta

e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Chianti e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01438

DECRETO 30 gennaio 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini «Colli Martani» D.O.C. e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 9 maggio 2002 dal Consorzio tutela vini «Colli Martani» D.O.C., con sede in Todi (Perugia), piazza Umberto I, n. 36, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 18 gennaio 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini «Colli Martani» D.O.C., con sede in Todi (Perugia), piazza Umberto I, n. 36, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 18 gennaio 2003.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini «Colli Martani» D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di orgine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini «Colli Martani» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01439

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici circoscrizionali di Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 e Napoli 4.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'inizio dell'irregolare funzionamento, che si protrae ininterrottamente da oltre quindici giorni, a decorrere dal giorno 30 dicembre 2002, dei seguenti uffici: circoscrizionale Napoli 1; circoscrizionale Napoli 2; circoscrizionale Napoli 3; circoscrizionale Napoli 4.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per i quattro uffici circoscrizionali di Napoli dal 30 dicembre 2002, data della loro attivazione, ha avuto inizio l'irregolare collegamento in rete. Pertanto gli stessi non hanno potuto svolgere le attività connesse ai servizi d'istituto, segnatamente quelli serviti dai supporti informatici.

La criticità del collegamento in rete si è verificata ininterrottamente e per oltre quindici giorni a partire dal 30 dicembre 2002.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 94 del 22 gennaio 2003, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Pertanto occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A01754

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga del prof. Mauro Masi a Commissario straordinario della SIAE

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 2003, l'incarico di commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) conferito al prof. Mauro Masi, è stato prorogato fino al 30 giugno 2003.

03A01730

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Paderno Dugnano (provincia di Milano) ha adottato il 12 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente all'anno 2003, le seguenti aliquote:

6 per mille per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

6 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (con obbligo di comunicazione da presentare entro il 30 giugno del 2004, senza detrazione);

6 per mille per le unità immobiliari locate con contratti realizzati in base all'accordo locale e senza diritto alla detrazione;

7 per mille per tutte le altre unità immobiliari e non;

2. di elevare la detrazione da € 103,29 a € 206,58 sull'abitazione principale per coloro che si trovano nella seguente condizione: reddito totale annuo del nucleo famigliare da lavoro dipendente o pensione non superiore a € 10.329,14 lordi + € 1.549,37 per ogni componente famigliare escluso il capofamiglia e possesso di un'unica unità immobiliare, che deve inoltre essere adibita ad uso residenza propria.

(Omissis).

03A01117

COMUNE DI RESCALDINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rescaldina (provincia di Milano) ha adottato il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cosiddetta prima casa e relative pertinenze): 4,5 per mille;

b) terreni agricoli: 4,5 per mille;

c) aree fabbricabili: 7 per mille;

d) altri fabbricati: 7 per mille;

e) unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo e non locale (cosiddette seconde case sfitte): 7 per mille;

f) unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo, concesse in locazione alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 dicembre 1999: 4 per mille.

2. di determinare, per l'anno 2003, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29.

3. di confermare per l'anno 2003, da euro 103,29 a euro 206,58 la detrazione concessa per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali dalla A/1 alla A/7, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni di seguito tassativamente enunciate:

a) pensionati con reddito annuale imponibile - ai fini IRPEF - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 11.516,99, aumentato di euro 877,98 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile e reddito annuale imponibile - ai fini IRPEF - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 11.516,99, aumentato di euro 877,98 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile - ai fini IRPEF - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 11.516,99, aumentato di euro 877,98 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile - ai fini IRPEF - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a euro 11.516,99, aumentato di euro 877,98 per ogni persona a carico. In presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati, di soggetti portatori di handicap con attestato di invalidità civile o di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica rilasciata dalla competente USSL - purché conviventi - l'importo di euro 877,98 per ogni persona a carico è elevato a euro 1.394,43;

e) Soggetti titolari di assistenza sociale in ambito comunale, a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari ai sensi delle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, e comunque previo parere dei servizi sociali comunali.

L'applicazione della maggiore detrazione di euro 206,58 deve essere richiesta - da parte dei soggetti legittimati -, entro il termine di scadenza della prima rata del versamento dell'imposta, con apposita comunicazione adeguatamente documentata e redatta sul modulo messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

(Omissis).

03A01118

COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Lorenzo in Banale (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, per ciò che concerne l'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del comune di San Lorenzo in Banale per l'anno di imposta 2003 le seguenti aliquote:

4 per mille l'aliquota generale;

7 per mille l'aliquota per i terreni fabbricabili;

4 per mille l'aliquota per i terreni fabbricabili oggetto di concessione seguita da inizio lavori e fino alla fine degli stessi;

2. di determinare, per l'anno di imposta 2003, in € 155,00 la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o che debba intendersi ai sensi del regolamento come abitazione principale per i soggetti ivi contemplati.

(Omissis).

03A01119

COMUNE DI SFRUZ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sfruz (provincia di Trento) ha adottato il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili applicata da questo comune nella misura unica del 4 per mille.

2. Di stabilire, per l'anno 2003, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nell'importo di € 120,00, dando atto che l'aumento della stessa dall'importo minimo di € 103,29, all'importo di € 120,00, viene effettuato nel pieno rispetto dell'equilibrio di bilancio, soprattutto in considerazione dei risultati delle operazioni di liquidazione ed accertamento dell'I.C.I. effettuati per il periodo d'imposta 1994-2000.

(Omissis).

03A01120

COMUNE DI SLUDERNO (SCHLUDERNS)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sluderno (Schluderns) (provincia di Bolzano) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2003 come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: aliquota unica: 4 per mille;

di determinare l'importo detraibile dallimposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2003 come segue: per tutte le abitazioni principali: € 258,25.

(Omissis).

03A01121

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Terno d'Isola (provincia di Bergamo) ha adottato il 9 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze: 5,5 per mille;

Aliquota per aree fabbricabili 6,5 per mille;

Aliquota per altri fabbricati: 6,5 per mille;

Aliquota per seconde case sfitte: 7 per mille;

Aliquota per terreni agricoli: 6,5 per mille;

Detrazione per abitazione principale: € 140,00.

Per ulteriori detrazioni relative a casi particolari si rimanda alla copia conforme della deliberazione di approvazione.

03A01122

COMUNE DI TERZOLAS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Terzolas (provincia di Trento) ha adottato il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di stabilire, per l'anno 2003, le aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito riportato:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale l'aliquota è fissata nella misura del 4 per mille;

b) per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale od alloggi non locati ed aree edificabili l'aliquota è fissata nella misura del 5 per mille;

c) la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è fissata in € 105,00 ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

1. di precisare che, sia l'aliquota per l'abitazione principale che la detrazione d'imposta pari ad € 105,00 si intendono estese alle unità immobiliari richiamate all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, vale a dire agli alloggi assegnati dagli Istituti per le case popolari che per la nostra provincia si configurano con l'Istituto trentino edilizia abitativa - I.T.E.A.

03A01123

COMUNE DI TORRIONI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Torrioni (provincia di Avellino) ha adottato il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

di confermare, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.

03A01124

COMUNE DI TRANSACQUA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Transacqua (provincia di Trento) ha adottato il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 4 per mille, ad eccezione delle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A, non costituenti abitazione principale, per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille;

2. Di stabilire per l'anno 2003 la detrazione I.C.I., per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell'importo corrispondente all'imposta dovuta;

03A01125

COMUNE DI TRECATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Trecate (provincia di Novara) ha adottato il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di approvare e riconfermare per l'anno 2003 le aliquote già determinate per l'anno 2002 e specificate come segue:

aliquota 5 per mille:

1. immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze con detrazione pari a € 103,29. Per la definizione di abitazione principale è necessario riferirsi a quanto previsto in via generale dal decreto legislativo n. 504/1992 e, in particolare, dall'art. 8 (commi quarto e quinto) del regolamento comunale vigente in materia;

2. immobili a qualunque uso adibiti, classificati o classificabili - nel caso di rendita presunta - nelle categorie catastali del gruppo A (da A/01 ad A/11), del gruppo B (da B/01 a B/08), del gruppo C (da C/01 a C/07);

3. terreni agricoli;

4. aree fabbricabili;

aliquota del 5,7 per mille:

1. immobili classificati a catasto nel gruppo D (da D/01 a D/12);

2. immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, il cui valore è determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 5, terzo comma, del regolamento comunale vigente in materia;

(Omissis).

03A01126

COMUNE DI TREZZO TINELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Trezzo Tinella (provincia di Cuneo) ha adottato il 26 novembre 2002 e il 22 dicembre 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 7 per mille;

(Omissis);

1) di confermare e determinare per l'anno 2003 la misura della detrazione I.C.I. da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista dalla legge, pari ad € 103, 29.

03A01127

COMUNE DI VEDESETA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vedeseta (provincia di Bergamo) ha adottato il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

6 per mille per le abitazioni;

4 per mille per le aree edificabili.

2) Di confermare l'importo della detrazione per l'abitazione principale in € 110,00.

03A01128

COMUNE DI VEROLAVECCHIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Verolavecchia (provincia di Brescia) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria: 7 per mille;

b) aliquota per la prima casa: 5 per mille;

2) di determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 110,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

03A01129

COMUNE DI VEZZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vezzano (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille e di confermare la detrazione per l'abitazione principale in € 230,00.

03A01130

COMUNE DI VIGONOVO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vigonovo (provincia di Venezia) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di mantenere, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e per gli immobili locati con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo definito in sede locale al 4,5 per mille;

2. Di mantenere, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per gli immobili sfitti e non locati, intendendo le unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale A) (ad eccezione per la categoria A/10 - ufficio) che vengono tenute vuote, per le quali non esistono consumi di utenze, al 9 per mille;

3. Di mantenere, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per immobili che non rientrano nelle categorie precedenti al 6 per mille;

4. Di mantenere in € 154,94 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 che rientrano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 1° gennaio 2003, sessanta anni e che siano in condizione non lavorativa;

b) lavoratori cassaintegrati o disoccupati;

c) portatori di handicap;

d) soggetti abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione del minimo vitale;

5. Di mantenere in € 258,23 la detrazione di imposta di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3, decreto legislativo n. 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni:

e) soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare è presente un figlio, un coniuge od un ascendente diretto convivente, portatore di handicap con una invalidità pari al 100%, ai sensi della legge n. 104/1992;

6. Di stabilire inoltre che:

in tutti i casi, ad esclusione di quelli sub d), il nucleo familiare dovrà disporre di un reddito annuo (imponibile IRPEF), riferito al 2002, non superiore a € 10.845,59 aumentato di € 826,33 per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di handicap, € 1.291,14;

restano in ogni caso escluse da detta agevolazione le abitazioni principali classificate in catasto alle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi ......);

i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di diritto di proprietà od altro diritto reale di godimento:

dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non più di una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7;

di terreni agricoli per un valore imponibile I.C.I. pari a € 2.582,58;

di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale.

L'ulteriore detrazione concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso;

L'handicap preso in considerazione dovrà essere tale da inibire, di fatto, l'attività lavorativa.

7. Di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione da parte dei soggetti, così come sopra indicati da lettera *a)* ad *e)*, dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio e che viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

8. Di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte, godranno della detrazione per abitazione principale di legge;

9. Di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell'anno di imposizione, per la presentazione all'amministrazione comunale dei modelli medesimi;

10. Di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni dell'Ente entro il 30 novembre dell'anno di imposizione;

11. Di dare atto che il contribuente può beneficiare in sede di acconto della ulteriore detrazione, fatta salva diversa successiva determinazione dell'Ente, qualora i requisiti non fossero soddisfatti; in tal caso il contribuente, non potendo beneficiare della ulteriore detrazione, sarà tenuto al saldo dell'imposta, versando la parte indebitamente detratta.

03A01131

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 dicembre 2002 del Ministero della salute, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Baby Rinol C.M."». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2003).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 23, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... della specialità medicinale per uso umano "Baby *Rinol* C.M."», leggasi: «... della specialità medicinale per uso umano "Baby *Rinolo* C.M."».

03A01496

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501035/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238